

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MARTINO** E DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	4449	Proposte di legge:	
Disegni di legge:		(<i>Annunzio</i>)	4451
(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i>		(<i>Approvazione da parte di Commissione</i>	
<i>in sede legislativa</i>)	4451	<i>in sede legislativa</i>)	4451
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	4450	(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	4450
(<i>Presentazione</i>)	4468	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	4450
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	4450	Proposte di legge (Svolgimento):	
Disegno di legge (Seguito della discus-		PRESIDENTE	4451, 4453
<i>sione):</i>		CORBI	4451
Liberazione condizionale dei condannati		MERLIN, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	4453
per reati commessi per fine politico e		NATALI	4453
non menzione nei certificati penali di		CAPPUGI	4453
condanne dei tribunali militari al-		BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per i</i>	
leati. (152); Delegazione al Presidente		<i>trasporti</i>	4454
della Repubblica per la concessione		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
di amnistia e indulto. (153).	4454	PRESIDENTE	4486
PRESIDENTE	4454, 4480, 4482, 4483, 4484	PIRASTU	4495
DE FRANCESCO	4455	AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4495
PIRASTU	4455, 4480, 4481	Sulla fissazione dell'ordine del giorno:	
DI VITTORIO	4455, 4480, 4481, 4482, 4483	LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>	
	4484, 4485	<i>Presidenza del Consiglio</i>	4485
COLITTO, <i>Relatore</i>	4456	PRESIDENTE	4485
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4468		
	4480, 4481		
CONCETTI	4480, 4481, 4482, 4485		
SCAGLIA	4481		
ROBERTI	4481		
DE VITA	4481		
LUCIFERO	4482		
CORTESE GUIDO	4482		
SIMONINI	4482		
AGRIMI	4483		
LEONE	4483		
LOMBARDI RICCARDO	4483		
JANNELLI	4484		
FODERARO	4484		
DI GIACOMO	4484		
RICCIO	4484		

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Codacci Pisanelli e Macrelli.

(*I congedi sono concessi*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Deferimento a Commissioni di disegni e proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

BERLINGUER ed altri: « Adeguamento delle pensioni degli ex dipendenti dall'Amministrazione dell'impero austro-ungarico » (236) — (Con parere della IV Commissione);

alla VI Commissione (Istruzione):

TOGNI e ANGELINI ARMANDO: « Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario » (207) — (Con parere della IV Commissione);

« Nomina a professore emerito del professore Raffaele Caporali » (379);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

MATTEUCCI ed altri: « Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti » (217) — (Con parere della IV Commissione);

CAPPA ed altri: « Provvidenze a favore delle zone disastrose dall'alluvione del 19 settembre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza » (266) — (Con parere della IV Commissione);

PIGNATELLI e SEMERARO GABRIELE: « Norme per la costruzione del nuovo ospedale civile di Taranto » (Urgenza) (330) — (Con parere della IV Commissione);

alla IX Commissione (Agricoltura):

« Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di produzione 1953 » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (431) (Con parere della IV Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

PASTORE ed altri: « Per la tutela del rapporto di lavoro domestico » (374);

BONOMI ed altri: « Proroga dei termini e delle modalità di versamento dei contributi unificati in agricoltura » (380) (Con parere della IX Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri disegni e proposte di legge sono, invece, deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede referente:

alla I Commissione (Interni):

ALMIRANTE ed altri: « Norme per la estinzione e l'annullamento di provvedimenti di epurazione » (292) (Con parere della III Commissione);

CORBI ed altri: « Provvidenze a favore del cortometraggio cinematografico nazionale » (369) (Con parere della IV Commissione);

alla II Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 » (378).

Trasmissione dal Senato di disegni e proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i seguenti provvedimenti, approvati da quella V Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Senatore RUSSO SALVATORE: « Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante » (442);

« Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire tre miliardi » (443);

« Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) » (444);

« Cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni » (445);

« Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (446);

« Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione » (447);

« Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia » (448).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Bontade Margherita, Badaloni Maria, Titomanlio Vittoria, Savio Emanuela e D'Este Ida:

« Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi o esposti all'abbandono ed alle gestanti in stato di abbandono » (441).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (157) (Con modificazioni);

dalla V Commissione (Difesa):

« Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automobilistici del Corpo della guardia di finanza » (182);

dalla VI Commissione (Istruzione):

MORELLI ed altri: « Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari » (44) (Con modificazioni).

dalla X Commissione (Industria):

« Proroga della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M. » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (403).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Corbi, Lopardi, Geraci, Martino Gaetano,

Alicata, Amiconi, Corona Achille, Cinciari Rodano Maria Lisa, Spallone, Musolino, Di Paolantonio, Massola, Schiavetti, Lizzadri, Natoli Aldo e Diaz Laura:

« Abbattimento delle baracche esistenti sul territorio dei comuni terremotati e costruzione di alloggi popolari in loro sostituzione. Provvedimenti in dipendenza dei terremoti verificatisi nel 1950 e 1951 » (253).

L'onorevole Corbi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CORBI. La proposta di legge si propone un duplice fine: quello di provvedere alla ricostruzione degli alloggi danneggiati a causa degli ormai lontani terremoti del 1908 e del 1915 e, quindi, alla demolizione delle baracche che ancora ospitano in Abruzzo, nel Lazio, nella Calabria e nella Sicilia oltre 20 mila famiglie; e quello di provvedere con norme di legge più rispondenti alle reali necessità in dipendenza dei terremoti avvenuti in più di una regione d'Italia nel 1950 e nel 1951. Sicché questa legge potrebbe essere considerata come una sorta di testo unico che voglia provvedere alle necessità urgenti derivanti dai disastri succedutisi a causa di terremoti dal 1908 sino ai tempi più recenti.

Il problema non è nuovo e non è differibile. Non è nuovo perché già nella passata legislatura furono presentati da diverse parti politiche appositi provvedimenti per la demolizione delle baracche e la loro sostituzione con alloggi decenti.

Fu presentata una legge avente questi fini dall'onorevole Fabiani ed altri, ed analoga legge fu presentata dall'onorevole Geraci insieme con altri deputati di questo settore. Però, ambedue le proposte di legge non furono portate all'esame dell'Assemblea; sicché la legislatura ebbe termine prima che la Camera ed il Senato potessero decidere in merito.

Ci pare perciò che la questione debba essere affrontata di nuovo con urgenza, senso di responsabilità e soprattutto di umanità: affrontata e risolta. Non è più tollerabile che migliaia di famiglie vivano in ricoveri approntati nel 1908 e nel 1915 per le necessarie e impellenti necessità del momento; ricoveri che dovevano servire per lo spazio di pochi mesi (sei mesi, dicevano le leggi del tempo), il tempo necessario per costruire alloggi più sicuri e più confortevoli alle norme igieniche di un popolo civile. Fatto si è che, a distanza di circa mezzo secolo, queste baracche sono ancora in piedi, e numerose famiglie vi sono costrette a vivere agglomerate nella più umiliante promiscuità. Baracche che sono focolai di malattie, ragione di umilia-

zione per chi vi vive e chi assiste allo sconcio della loro esistenza. Facendoci forti anche delle assicurazioni che più di una volta ci sono venute dai passati governi che sono stati sollecitati perché questo problema venisse affrontato e risolto nel corso delle discussioni che si sono susseguite sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, noi confidiamo che questa sia la volta buona per mettersi all'opera e per dare l'avvio alla soluzione di questo doloroso e triste problema.

Non voglio spendere soverchie parole perché credo inutile insistere nel descrivere le condizioni avvilenti cui sono costretti coloro che per loro somma sventura, dopo aver perduto i loro beni, devono abitare in questi indegni ricoveri. Desidero tuttavia ricordare che, prima il ministro Romita, e successivamente il ministro Tupini presero impegno di fronte al Parlamento per la soluzione di questo problema: però a questo impegno non sono succeduti i fatti. Sicché oggi noi insistiamo perché una buona volta si stanziino quei fondi che sono indispensabili, in una misura adeguata perché il problema sia totalmente risolto.

Vi sono state leggi precedenti, come ad esempio quella del 1949, che hanno tentato di affrontare il problema, però non l'hanno risolto per l'esiguità degli stanziamenti, ed infatti gli accertamenti fatti dagli organi competenti ministeriali ci dicono che la soluzione del problema comporta un impegno finanziario di circa 20 miliardi.

Altri problemi che vengono posti in questa proposta di legge sono quelli derivati dai terremoti avvenuti nel 1950 e nel 1951 nel Lazio, nell'Abruzzo, nelle Marche, nella provincia di Livorno e nella provincia di Catania, i quali problemi non sono stati risolti dalla legge che venne di conseguenza emanata. Infatti la legge del 1951 ha stanziato dei fondi assolutamente inadeguati; ma non è solo questo il difetto della legge, perché le condizioni stesse previste da quelle norme rendevano di fatto inoperante la legge. I sussidi che lo Stato avrebbe corrisposto ai sinistrati non superavano il 50 per cento della spesa occorrente, sicché i più poveri venivano a trovarsi nell'impossibilità di disporre, e conseguentemente di esborsare, il rimanente 50 per cento per riparare una casa di cui avevano assolutamente bisogno.

Si aggiunga, inoltre, che la stessa legge del 1951 escludeva dai benefici di legge tutti i fabbricati che non fossero considerati urbani. Ora è noto che in talune regioni, e soprattutto in quelle dell'Italia meridionale, la maggior

parte dei fabbricati sono considerati rurali, sicché questi venivano esclusi proprio da quei benefici di legge che dovevano invece sopperire alle necessità urgenti e indifferibili di quei sinistrati.

È accaduto così che in talune province, oltre l'80 per cento degli interessati non ha potuto beneficiare di queste provvidenze; e non ne ha potuto beneficiare sia per l'esiguità della somma stanziata, sia e soprattutto per l'esiguità della misura dell'aliquota del sussidio che lo Stato concedeva. Come ho già detto, alcuni non hanno potuto beneficiare di quelle provvidenze trattandosi di fabbricati qualificati rurali, mentre altri ne sono restati esclusi per la brevità dei termini: appena sei mesi per approntare pratiche, progetti, documentazioni.

Di conseguenza è accaduto che, per la non perfetta conoscenza delle norme di legge, per la impossibilità di sopperire a tutti i doveri e a tutte le condizioni poste per beneficiare delle provvidenze di legge, le cose sono rimaste come prima, anzi, si sono aggravate, perché centinaia di fabbricati, già dichiarati inabitabili sono, di fatto, abitati e, quel che è peggio, nel corso di questi ultimi anni si sono ripetute paurose scosse di terremoto, sicché ora, più che mai, è pericolosissimo vivere in queste costruzioni.

Noi ci auguriamo che la Camera voglia prendere in considerazione e successivamente vorrà approvare la nostra proposta di legge, la quale comporterebbe un onere finanziario di 20 miliardi per la ricostruzione totale, in tutto il territorio, delle opere distrutte dai più lontani terremoti — quelli del 1908 e del 1915 — venendo a sanare una piaga dolorosa in più di una regione d'Italia. Inoltre, è previsto un onere di due miliardi per sopperire alle necessità derivanti dai terremoti del 1950 e 1951, che hanno interessato, purtroppo, più di una provincia e di una regione d'Italia.

A questo programma si dovrebbe provvedere in più esercizi finanziari. Noi proponiamo che si provveda in quattro esercizi finanziari, sicché la spesa verrebbe così ripartita: sei miliardi per i prossimi due esercizi finanziari, e cinque miliardi per i successivi due esercizi.

Non ci pare che questa sia una spesa eccessiva; d'altronde, è una spesa necessaria, doverosa e indifferibile, se non si vogliono piangere nuove vittime, se non si vuole ancora condannare una parte così numerosa della nostra popolazione a una vita incivile e degradante, se non si vuole soprattutto

condannare delle giovani vite ad essere, sin dai primi anni, destinate alla tubercolosi, alla polmonite, alle malattie infettive e quindi a una esistenza grama, triste e dolorosa.

Ci auguriamo che la Camera prenda in considerazione la nostra proposta di legge, tanto più che essa riporta disposizioni già previste in analoga proposta di legge sottoscritta e condivisa da altri settori nella precedente legislatura. Mi auguro, infine, che non si voglia eccipere l'importanza dell'onere finanziario, perché ritengo sia titolo di merito per il Parlamento e per il Governo fare quanto non è stato fatto sino ad oggi. Se questo Parlamento e questo Governo vorranno dare soluzione ad un problema così angoscioso ed annoso, sarà da iscriversi a loro merito. Per questo confido che il Governo e la Camera prendano in considerazione la nostra proposta di legge e vogliano con sollecitudine dare ad essa la loro approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MERLIN, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo si augura che la proposta Corbi venga presa in considerazione, perché effettivamente il problema che essa pone è gravissimo ed urgente, ed il Governo è il primo a riconoscerlo.

Voglio cogliere poi l'occasione per dichiarare (in risposta al rimprovero che, sia pur cortesemente, è stato rivolto al Governo e cioè di non avere ancora presentato un apposito disegno di legge, che io stesso avevo preannunciato durante il mio discorso sul bilancio dei lavori pubblici) che questo disegno di legge è già pronto ed è più completo per la materia della stessa proposta di legge dell'onorevole Corbi. Con questo disegno di legge si intende dare un colpo decisivo a tutti i baraccamenti, a tutti i cavernicoli, a tutti i casoni ovunque si trovino, comprese, si capisce, le baracche che sono state costruite in seguito ai terremoti. Giustifico la ragione del ritardo — che del resto sarà breve — unicamente col fatto che in questo nostro povero paese purtroppo si verificano delle sciagure sempre più gravi, e le nuove necessità qualche volta rallentano il lavoro dei programmi e dei progetti già approntati.

Ad ogni modo, assicuro la Camera che tra breve il disegno di legge, completato in tutte le sue parti, sarà presentato al Parlamento, e mi auguro che venga approvato. Domanderò che siano discusse insieme la proposta di legge Corbi con il progetto ministeriale, al fine di fare un'approfondita discussione del problema sotto tutti i suoi aspetti.

NATALI. Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Gliene do facoltà, purché ciò non abbia a costituire un precedente contrario al regolamento.

NATALI. Dichiaro che voteremo a favore della presa in considerazione della proposta di legge Corbi, anche perché, come ha accennato l'onorevole Corbi stesso, la proposta di legge riecheggia le disposizioni contenute in una analoga proposta di legge presentata dall'onorevole Giammarco e da altri colleghi appartenenti ad altri settori, nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Corbi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Cappugi, Gaspari, Driussi, De Meo, Sabatini e Colasanto:

« Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati » (325).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAPPUGI. Onorevoli colleghi, fin dal 1941, con il regio decreto-legge n. 868, vennero estesi ai combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, allora ancora in atto, i benefici di carriera che erano stati concessi ai cittadini che avevano partecipato alla guerra 1915-18.

Con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, vennero precisate le norme per l'effettiva attribuzione di tali benefici. Per una lunga serie di vicende procedurali ed interpretative subite dai provvedimenti che, dal 1948 ad oggi, il Ministero dei trasporti ha cercato di emanare per rendere operanti i benefici in parola anche a favore dei ferrovieri, che ne hanno evidentemente diritto come tutti gli altri dipendenti dello Stato, ciò non è stato ancora possibile, creando l'assurda ed ingiusta conseguenza che soltanto il personale ferroviario, a quasi un decennio di distanza dalla cessazione della guerra, fra tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è ancora escluso dalla possibilità di fruire dei benefici di carriera che lo Stato ha ritenuto di concedere ad essi in analogia a quanto fatto dopo la prima guerra mondiale.

La ragione principale va ricercata in una controversa interpretazione del decreto del 1941.

In occasione della guerra 1915-18 vennero stabilite a favore dei ferrovieri alcune particolari agevolazioni circa i concorsi interni riservati agli ex combattenti, disposte con un particolare provvedimento legislativo in attuazione di quello generale.

In questi anni si è pertanto discusso se ai ferrovieri dovevano essere estese soltanto le agevolazioni di carattere generale ovvero anche quelle particolari, del resto di non grande valore, che furono loro accordate nell'altro dopoguerra.

La discussione, certamente sottile come ricerca dell'ottimo nella interpretazione della legge, ha fatto sì che sino a questo momento gli ex combattenti ed assimilati ferrovieri dell'ultima guerra non hanno potuto fruire né dei benefici particolari cui essi, a mio avviso, legittimamente aspirano, né di quelli generali ormai concessi, come ho detto, a tutto il personale delle altre amministrazioni pubbliche. A porre fine a tale situazione, veramente inammissibile sul piano della giustizia, mira la proposta di legge che, anche a nome di molti altri colleghi, mi onoro sottoporre all'esame della Camera.

Penso che non potrà mancare, onorevoli colleghi, il vostro consenso alla sua presa in considerazione. In tale ipotesi, considerando che ieri la Camera ha deciso di prendere in considerazione una proposta di legge presentata dall'onorevole Tesauro ed altri colleghi che, sostanzialmente, mira — sia pure con diversità di merito non indifferenti — a dare una soluzione allo stesso problema, mi permetto, con l'occasione, di rivolgere preghiera all'onorevole Presidente di voler disporre che le due proposte vengano abbinate nella discussione presso la Commissione competente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. Il primo è quello degli onorevoli De Francesco, Lucifero, Covelli, Caroleo, Giuseppe Basile, Cuttitta e D'Amore:

La Camera,

fermamente convinta che il problema della pacificazione piena fra gli italiani è fondamentale per la vita e l'avvenire della nazione;

che tale pacificazione piena non potrà ottenersi se non con la eliminazione di ogni discriminazione fra i cittadini e quindi con la abrogazione di tutte le leggi eccezionali, sia di carattere penale, sia di carattere fiscale e disciplinare;

che, frattanto, una larga amnistia per i fatti ritenuti reati secondo l'ordinamento penale vigente può efficacemente giovare alla auspicata pacificazione, onde va data lode al Governo per essersi reso interprete di questa esigenza, presentando all'uopo un apposito disegno di legge;

che, tuttavia, la procedura normale seguita fino ad oggi per la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Parlamento contrasta con la necessità di un sollecito provvedimento legislativo che soddisfi l'attesa del Paese, divenuta ormai troppo lunga, ed eviti il prolungarsi di una situazione nell'amministrazione della giustizia penale particolarmente dannosa, specie per i continui spiegabili rinvii delle cause, su richiesta di parti e anche di ufficio;

che tale procedura legislativa non si concilia esattamente con la norma sancita nella Costituzione dall'articolo 79, secondo cui « la amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere »;

che, anche a volere interpretare tale articolo, sforzandone la lettera e lo spirito, in riferimento al precedente articolo 76 che regola la materia dei decreti legislativi veri e propri, dovrebbero, comunque, trattare di un atto di delega legislativa con la sola precisazione dei principi, dei criteri direttivi da segnare al Capo dello Stato nella emanazione del provvedimento di clemenza, e non di una

legge ordinaria da approvarsi con le procedure consuete;

che le discussioni e i voti formulati nella Commissione di giustizia in sede referente sul progetto di cui trattasi, nonché l'ampia discussione generale avvenuta in Assemblea ben possono offrire elementi più che sufficienti per la precisazione dei principi, dei criteri e dei limiti cui informare il decreto legislativo emanando,

ritiene

che la delegazione al Presidente della Repubblica nella soggetta materia debba limitarsi ad una autorizzazione alla emanazione del decreto legislativo di concessione dell'amnistia e dell'indulto.

L'onorevole De Francesco ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

DE FRANCESCO. Ritiro l'ordine del giorno, riservandomi di svolgere la materia in esso trattata quando illustrerò l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Pirastu ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione della emanazione della legge sull'amnistia e indulto,

in considerazione della opportunità di far beneficiare delle misure di clemenza anche coloro che sono stati sottoposti alle misure di pubblica scurezza restrittive della libertà personale,

invita il Governo

a voler disporre che coloro che sono stati assegnati al confino siano subito posti in libertà.

Ha facoltà di svolgerlo.

PIRASTU. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri, Foa e Novella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerato che è opportuno integrare i provvedimenti di clemenza disposti con i disegni di legge in discussione, con un provvedimento che annulli le sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti, come usualmente è stato sempre fatto in analoghe occasioni;

ritenuto che lo spirito informatore dei disegni di legge in discussione e l'intento di pacificazione e di distensione, da ogni parte proclamato, particolarmente consigliano l'an-

nullamento delle sanzioni inflitte per motivi politici e sindacali,

impegna il Governo

a disporre, contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia, l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti ad attività politiche o sindacali, sino alla data di applicazione dell'amnistia ».

L'onorevole Di Vittorio ha facoltà di svolgerlo.

DI VITTORIO. L'ordine del giorno non richiede un ampio svolgimento, dato che il suo testo è chiarissimo. Esso tende ad estendere ai pubblici dipendenti un provvedimento di distensione generale: tale almeno è stata qualificata l'amnistia. Il provvedimento che noi invochiamo con questo ordine del giorno non può dirsi precisamente inerente all'amnistia (perché chiediamo l'annullamento di punizioni di carattere disciplinare e non il condono di delitti, perché di delitti non si tratta); tuttavia riteniamo che, di fronte alla coscienza pubblica nazionale, non sia ammissibile che, nello stesso momento in cui il Governo, il Parlamento e lo stesso Capo dello Stato a fini di distensione condonano o annullano le pene di delitti veri e propri (anche pene inerenti a delitti di carattere antisociale), non vengano annullate le punizioni di carattere disciplinare dei pubblici dipendenti delle diverse amministrazioni dello Stato.

Il nostro ordine del giorno, perché possa essere votato da tutti i settori della Camera, e principalmente perché possa essere accolto dal Governo, non solleva la questione di principio relativa al diritto di sciopero. La nostra posizione di principio su tale questione è ben nota: noi siamo per il diritto di sciopero garantito a tutte le categorie di lavoratori, senza alcuna discriminazione, secondo la dizione letterale usata dall'articolo 40 della Costituzione.

Ma in quest'ordine del giorno noi vogliamo lasciare da parte la questione di principio, che perciò resta impregiudicata: ogni parlamentare, ciascun settore della Camera e lo stesso Governo conserveranno la propria opinione del diritto di sciopero, e in particolare del diritto di sciopero relativo ai pubblici dipendenti. Evidentemente, quando si discuterà la legge di applicazione dell'articolo 40 della Costituzione, ciascuno prenderà la posizione che vorrà.

Nell'ordine del giorno che sto svolgendo noi domandiamo soltanto che, in analogia e

per le stesse ragioni che hanno determinato il provvedimento di amnistia al nostro esame, la Camera inviti il Governo ad adottare una misura di annullamento di tutte le punizioni disciplinari inflitte a tutti i pubblici dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato per motivi attinenti ad attività politiche o sindacali.

Confido che il Governo voglia accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Colitto.

COLITTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, già nella seduta del 29 gennaio 1947 della Commissione dei settantacinque l'onorevole Leone — che ringrazio delle parole gentili, dalla sua bontà dettategli nei miei confronti, come ringrazio gli onorevoli Riccio, Bozzi, Endrich, Marzano e Concetti, che anche hanno voluto essere verso di me squisitamente cortesi — sostenne, insieme con l'onorevole Paolo Rossi, che l'istituto dell'amnistia aveva fatto il suo tempo e che, quindi, sarebbe stato opportuno abolirlo. Si sono ad essi ora uniti, nei loro interessanti interventi, per sostenere la stessa tesi, gli onorevoli Riccio e Macrelli, e un po' anche l'onorevole Bozzi.

A tutti io credo di poter agevolmente rispondere — e la risposta non ha certo il pregio della novità — che molteplici ragioni possono in ogni tempo, di carattere ora sociale ed ora politico, sorgere, tali da indurre lo Stato, quale titolare esclusivo della potestà di punire, a disporre di questa, mediante rinuncia totale o parziale, assoluta o condizionale. E il fatto che a proposito del provvedimento di clemenza, di cui noi ci stiamo occupando, alcuni accettandolo *sponte*, altri accettandolo *spinte*, da nessun settore della Camera sia in definitiva venuta la proposta di non passare all'esame degli articoli, costituisce la riprova della esattezza del rilievo.

Quale risonanza — diceva l'onorevole Leone — avrà un provvedimento di clemenza per i delitti comuni presso le vittime, presso i loro eredi, presso i vicini, nella cittadinanza, presso le persone dabbene, che, movendo nell'alveo della legalità, vogliono vivere tranquille? Sembrava egli che ripetesse le parole del Botero, che nel suo lavoro *Della ragion di Stato* nel lontano 1589 scriveva: « Non basta che i ministri tengano la bilancia diritta e salda, se il principe la piega e stravolge imperpertinentemente col far grazia a chi merita pena e dar vita e la patria a chi è degno di

mille morti e di mille bandi ». Ma, poi, lo stesso onorevole Leone ha finito per dichiarare la sua non opposizione alla legge di delegazione. A proposito, anzi, dei reati che egli, col Sucato, chiama « militarizzati », se ne è fatto fervido, appassionato sostenitore, rilevando con parola, che sembrava come un'onda di armonie, che a certi problemi umani bisogna essere sensibili e che un provvedimento di clemenza porta al riequilibrio della società.

Né la proposta di non passare all'esame degli articoli è stata formulata dalla bella oratoria dell'onorevole Viviani, il quale pure si è domandato quale giustificazione avrebbe mai questa amnistia, né dall'onorevole Gorini, che ha ricordato in proposito il pensiero del Beccaria, né dall'onorevole Villa, che ha voluto portare qui la voce dell'uomo qualunque, armato di buon senso e di onestà, contro tutte le amnistie e contro questa in particolare, di cui egli non vedrebbe la ragione, che urterebbe la sensibilità dei buoni e degli onesti.

Anche l'onorevole Gullo, nel suo poderoso discorso — in cui ogni tanto si fermava a far la punta ai suoi dardi e ad indorarli, perché si vedessero anche nel sole, contro cui li lanciava — ha ricordato le parole di Emilio Zola, secondo cui l'amnistia metterebbe « nello stesso sacco gli onesti ed i farabutti », ma, poi, se ne è dimenticato, e ha chiesto non solo che l'amnistia sia concessa, ma che sia ampia, perché quella proposta sarebbe, a suo dire, frutto di diverse « distrazioni » — così egli si è espresso — del nostro ministro, di cui pure sempre noi abbiamo ammirato la squisita e moderna intelligenza, la prudenza, la riflessione, l'equilibrio; del nostro ministro, nel quale il paese sa di avere un vigile custode delle sue luminose tradizioni giuridiche.

La verità è che la potestà di clemenza, che si è manifestata in ogni tempo e sotto tutti i regimi (l'onorevole Cafiero ricordava l'*abolitio* romana e l'onorevole Basso la « sempiterna obblivione », di cui è parola nella Prima Filippica di Cicerone e la *lex Sulpicia*, che, per la verità, non ho ben compreso quale fosse delle quattro, che ebbero larga risonanza, proposte da Publio Sulpicio Rufo, tribuno della plebe, nell'88 avanti Cristo) la verità è che — dicevo — la potestà di clemenza è un attributo della sovranità e, nella sfera della giustizia penale, funge da suprema moderatrice — scrive il Manzini (III, n. 611) — delle forze della legge e del giudicato. Essa è, pertanto, insopprimibile come insopprimibile è la sovranità.

Sono, però, personalmente d'accordo sia con l'onorevole Riccio sia con l'onorevole

Bozzi, sia con quanti altri hanno ciò sottolineato, nel riconoscere la necessità di contenere entro giusti limiti l'esercizio di tale potere di rinuncia da parte dello Stato della potestà di punire. Forse troppe volte (e non escludo che ciò abbia potuto aver luogo anche perché — come diceva l'onorevole Degli Occhi, che ho ascoltato con grande attenzione per il protestato suo amore per la libertà — sarebbe mancata per la necessaria ortopedia, come egli diceva, la ispirazione unitaria ed il coordinamento, donde i provvedimenti a singhiozzo), troppe volte, dicevo, lo Stato se ne è valso in questi ultimi lustri, sicché troppo ricorrenti sono apparsi i provvedimenti di indulgenza, si da far scrivere al Manzini che essi sono divenuti « caro ricordo e dolce speranza di ogni provetto malfattore italiano »; e ciò non ha giovato certo a mantenere saldo quel concetto della certezza della pena, che, assai più della entità della stessa, può servire ad evitare il reato.

Se l'Assemblea consente, io mi associo, perciò, al voto, che da molti colleghi è stato formulato, che il Parlamento solo in relazione a particolarissime eccezionali esigenze espliciti, e con estrema cautela, la potestà di clemenza che l'articolo 79 della Costituzione ad esso riconosce. Mi rendo conto che chi esce dal carcere è tutto uno squallore, una cosa che fa pena, soltanto pena, grigia, fredda, grave; mi rendo conto che quell'uomo, che non guarda in faccia gli altri uomini, che si nasconde tra la gente, che chiede una parola come una carità, che cerca il suo posto nella vita e non lo trova più là dove si lavora o si lotta o si ama, perché la vita si chiude di fronte a lui e si fa siepe e muraglia, ci dice che l'espiazione non è finita, ma va oltre la legge ed oltre la pena; ma non bisogna esagerare. L'atto di clemenza — diceva bene l'onorevole Concetti — è dimostrazione di prestigio e di forza morale; ma l'allargamento indiscriminato no. Vi sono dei limiti, che non si possono travalicare. Lo reclamano le parti lese, che non devono maledirci, lo reclama la coscienza onesta di quanti combatterono senza trascendere, di quanti ogni giorno vivono ed operano in una intransigente disciplina morale, lo reclama la necessità di restituire alla giustizia la sua funzione morale e spirituale, che sola può aiutare i popoli a tornare degnamente alla loro grandezza.

Ho detto che l'articolo 79 della Costituzione affida al Parlamento la potestà di clemenza. Siamò noi, diceva nella sua smagliante oratoria l'onorevole Vilelli, i titolari del potere di clemenza e, a mio avviso, non ha torto.

Alla base della norma è, infatti, il rilievo che tanto l'amnistia quanto l'indulto sono atti che nel loro contenuto hanno potere legislativo. Si ricordò durante i lavori della commissione dei settantacinque, l'articolo 19 della costituzione francese, secondo cui *L'amnistie ne peut pas être accordée que par une loi*. Ora, il Presidente della Repubblica, come notava anche l'onorevole Gullo, è estraneo alla funzione legislativa. E in tanto nella Costituzione non si parlò espressamente di legge (l'onorevole Codacci Pisanelli aveva proposto che addirittura si parlasse di legge costituzionale), in quanto l'onorevole Bettiol presentò la formulazione, che poi divenne testo della Costituzione, con cui — facendo una concessione alla tradizione — intese dare « un particolare risalto alla figura del Presidente della Repubblica in ordine alla concessione del beneficio ». È certo, perciò, che la delegazione, di cui è parola nell'articolo 79 della Costituzione (e rispondendo così all'onorevole Macrelli, all'onorevole Arturo Viviani e all'onorevole Cafiero, che con vivo interesse ho ascoltato) costituisce una figura giuridica « non perfettamente eguale » alla delegazione, di cui è parola nel precedente articolo 76, per cui non trovano nei suoi confronti applicazione gli stessi criteri, di cui la Costituzione impone che si parli a proposito dell'articolo 76.

È certo, ad ogni modo, che l'esame di un provvedimento di clemenza si concreta e si esaurisce non in criteri generali, ma proprio nelle disposizioni particolari. Un ripensamento, comunque, in materia — ha rilevato l'onorevole Concetti ed io a lui mi associo — sarebbe tardivo e controproducente. Ed è questa la ragione, per cui non mi sembra possa essere accolto l'ordine del giorno, pure formulato con tanta sagacia, dell'onorevole De Francesco, che ho sempre ammirato per la sua cultura ed il suo vivido ingegno.

Quando egli, del resto, si è fatto a redigere la norma, che la Camera dovrebbe approvare, ha scritto un articolo, che davvero, se fosse approvato, non costituirebbe, me lo consenta, una guida per il Capo dello Stato. La norma è questa: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere ai sensi, ecc., indulto ed amnistia ai fini della più larga pacificazione generale, tenendo conto dei criteri risultanti dalla discussione parlamentare sull'oggetto ».

Ma quale guida mai potrebbe trovare il Presidente della Repubblica nei nostri discorsi, che si sono tenuti nei giorni passati? Ogni gruppo ha parlato per conto suo e nello

stesso gruppo le opinioni sono state espresse in modo diverso e contrastante.

La legge-delega però deve contenere norme riguardanti l'amnistia e il condono, non norme, che modifichino la legge vigente. È per ciò che non mi sembra che possa in questa legge di delega esser compreso l'articolo 5, opportunissima disposizione tendente a temperare il rigore del mandato di cattura obbligatorio, in quanto contempla una modificazione del codice di procedura penale.

Per effetto dell'articolo 5, infatti, ai fini dell'applicazione dell'indulto, il giudice, in ogni stato e grado del processo, è autorizzato a derogare all'articolo 253 del codice di procedura penale, che prevede i casi, nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, e all'articolo 259 che prevede i casi nei quali può sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura e, quindi, a non emettere o a revocare il mandato di cattura e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena, che non superi i limiti dell'indulto e dell'eventuale carcerazione preventiva.

L'onorevole Riccio ha affermato che la norma va mantenuta. E la si mantenga pure; ma non nel disegno di legge di delega. Opportunamente, perciò, l'onorevole Leone ne aveva chiesto lo spostamento nell'altro disegno di legge, di cui ci stiamo occupando.

Penso, per altro, che la formula della norma debba essere un po' modificata. Il giudice, secondo la formulazione attuale della norma, avrebbe facoltà di non emettere il mandato o di concedere la libertà provvisoria solo quando preveda che, per le circostanze del fatto, sarebbe applicabile una norma, che rientri nei limiti del condono. Applicando questa norma alla lettera, essa risulterebbe praticamente inefficace. Non soltanto, infatti, si richiede che il giudice faccia una delibazione preventiva e, quindi, assuma impegno per il futuro giudizio di merito, ma questo preventivo esame — per giunta — dovrebbe essere tale da lasciare prevedere l'applicazione di una pena minima. Ora è assai difficile che in una causa — per esempio — di peculato, o di violenza carnale, o di bancarotta fraudolenta (per non parlare di reati più gravi), il giudice riconosca *a priori* l'applicabilità di una pena di tre anni o di due anni.

A mio parere, invece, la facoltà di non emettere il mandato o di concedere la libertà provvisoria dovrebbe essere riconosciuta al giudice quando, per effetto del previsto condono, la pena edittale venga ridotta al di sotto del minimo di dieci anni previsto dalla legge. Sarà, quindi, ben chiaro che, in una causa di

omicidio, resterà sempre obbligatorio il mandato, perché la prevedibile riduzione per il condono manterrà la pena a un livello assai alto. Nei casi limite, invece, che sono numerosissimi e che corrispondono in massima parte ai reati sopra accennati, la riduzione per il condono abbasserà il limite massimo della pena edittale di 7-8 anni di reclusione, per guisa che verrà praticamente a mancare la condizione imposta dalla legge per il mandato di cattura obbligatorio.

Sotto l'aspetto tecnico è, poi, opportuno non far richiamo all'articolo 323, ma piuttosto al limite di 10 anni, perché, per alcuni reati, come la bancarotta, il mandato di cattura è imposto da leggi speciali, e chiarire, in pari tempo, che la norma dovrà trovare applicazione anche quando il mandato di cattura sia imposto per la natura del reato, indipendentemente dalla pena.

Non mi pare ugualmente che si possa nella legge di delega parlare di condono delle sanzioni di carattere disciplinare, e sono davvero lieto di aver sentito ciò enunciare anche da altri colleghi. Rispondo con ciò agli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri ed altri. La facoltà di clemenza — scrive il Manzini (III, pagine 403 e segg.) — sia che si espliciti con la estinzione del reato e della pene (amnistia), sia che si manifesti con un atto modificatore della cosa giudicata (indulto e grazia), ha sempre ed esclusivamente per oggetto il rapporto penale. Il Capo dello Stato e il Governo possono certamente, nell'esercizio del loro potere gerarchico, decretare generali o particolari indulgenze disciplinari a favore dei dipendenti, abolire o ridurre le azioni disciplinari, reintegrare nell'ufficio o in determinati diritti gli impiegati, i salariati o altre persone, che si trovino in particolare rapporto di subordinazione con la propria amministrazione; ma condoni diffatti sono ben diversi nella loro essenza dagli atti di clemenza in senso proprio, giacché ineriscono all'esercizio della mera potestà gerarchica e non a quello della generale sovranità; si esplicano nel proprio ambito e non penetrano nella cerchia di altre funzioni: revocano quello, che per sua natura è revocabile e non alterano le conseguenze di un giudicato irrevocabile; rinunciano a ciò, che per proprio istituto è rinunciabile e non già a ciò che lo è soltanto per eccezione.

Deve aver dubbi in proposito anche l'onorevole Leone, se nel suo intervento, a proposito del condono delle misure disciplinari, ha fatto sì voti che vi sia, ma ha aggiunto che ciò può aver luogo in questa od anche in altra sede. Ed è questa — io penso — la ragione per

la quale gli onorevoli Di Vittorio ed altri hanno all'uopo presentato un ordine del giorno con il quale si vuole impegnare il Governo a disporre, contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia, l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti ad attività politica o sindacale fino alla data di applicazione della amnistia.

Ciò premesso, occorre che io mi occupi delle varie questioni, che sono state sollevate in Commissione e di nuovo in aula, discutendosi di questi due disegni di legge. Mi occuperò prima dell'amnistia e poi dell'indulto.

Dell'amnistia, come è noto, occorre parlare anzitutto in ordine ai reati. Me ne occuperò, poi, in ordine alle persone ed in ordine al tempo, dopo aver parlato del condono, trattandosi di questioni comuni all'uno ed all'altro provvedimento di clemenza.

Il disegno di legge n. 153 ha adottato, come i colleghi sanno, il sistema di indicare i reati, per i quali è concessa l'amnistia, non con il loro nome giuridico e nemmeno con la citazione delle disposizioni di legge, che li contemplano, ma con la pena, con la quale sono punibili. I colleghi sanno che la Commissione — che ha lavorato davvero con innegabile impegno — ha ritenuto di dover proporre alla Camera che siano compresi nell'amnistia i delitti dolosi punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o soltanto con pena pecuniaria, i delitti colposi punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, sola o congiunta con pena pecuniaria o solo con pena pecuniaria, e le contravvenzioni.

Perché — si è detto — amnistia per i reati comuni? Ad otto anni dalla fine della guerra non sussistono ancora — almeno per i reati comuni — i presupposti sociali e politici di un provvedimento di clemenza. Ma non credo che ciò sia esatto, non perché una nuova coscienza giuridica si sia andata maturando, come ha scritto in un suo acuto articolo l'onorevole Berlinguer, a seguito della critica fatta ai criteri sistematici e a parecchie norme del codice Rocco. (Se così fosse, bisognerebbe non emanare una amnistia, ma modificare le norme), ma perché, se i reati comuni non sono reati politici, ben possono tuttavia considerarsi, in certa guisa, derivati dalla situazione di particolare turbamento politico-sociale, che ha per lunghi anni travagliato la vita del nostro paese, dalle condizioni ambientali di miseria, dalle torbide diffuse irrequietudini spirituali, dalle deformazioni ed involuzioni

morali collettive, dalla generale rovina. Io non so se possa in modo assoluto negarsi che la vita, con i suoi errori fatali, con le sue tristezze infinite, con l'insidia nascosta dei morbi, proprio la vita ebbe a cacciare quell'uno, che ora essa respinge, nel gorgo senza pace del delitto. E non a torto l'onorevole Gullo ha ricordato il Carrara, secondo cui nel delitto è sempre una quantità politica. E allora la ragione della distensione può ben essere rilevata per i delitti politici ed eziandio per quelli comuni.

Della pena edittale che deve costituire il limite della sovrana clemenza, si è parlato sia in Commissione sia in aula, ora per elevarla ed ora per abbassarla. Si è da alcuni colleghi sostenuta la distinzione operata nella Commissione, da altri che sarebbe opportuno non distinguere i colposi dai dolosi e mantenere fermo il limite dei tre anni del disegno governativo (Bozzi e Cafiero), da altri che sarebbe opportuno non distinguere, ma elevare per gli uni e per gli altri quel limite e in misura diversa (Riccio, Silvestri Martuscelli, Ferri e altri).

Forsei ci si potrebbe mettere d'accordo tutti nell'eliminare la distinzione fra delitti dolosi e colposi ed elevare a quattro anni la pena edittale indicata in tre anni nel progetto governativo.

Va da sé che la Camera può fare quello che vuole, all'esercizio del suo potere sovrano non esistendo alcun limite. Come ogni potestà sovrana, la facoltà di clemenza è illimitata nella cerchia del suo oggetto. Ma non dimentichi la Camera — lo ripeto — che è quanto mai necessario mantener salda, pur facendosi uso del potere di clemenza, l'autorità dello Stato, vivi nella coscienza dei cittadini il principio di rispetto della legge scritta e la consapevolezza della protezione che da essa deriva, e immutabile la fiducia nell'amministrazione della giustizia.

Non mi sembra, perciò, che siano da accogliere né gli emendamenti che tendono ad elevare la pena edittale a cinque o addirittura a sei anni, né gli emendamenti che tendono a far rientrare nell'amnistia, sia pure in determinate circostanze, alcuni particolari reati, come la ricettazione o il favoreggiamento reale.

Distinti dai comuni il disegno di legge considera i reati finanziari. Se ne occupa l'ultima parte dell'articolo 1, che l'onorevole Degli Occhi, con la sua fosforescente eloquenza che è sempre tutto uno scampanio di immagini e di visioni, ha voluto paragonare a un passero sulla Mole Antonelliana o ad una

zanzara sul petto di Giunone. Ed è perciò che egli, seguito da altri valorosi colleghi, ha presentato emendamenti diretti ad ampliare la portata di detto articolo. Si domanda la concessione dell'amnistia, oltre che per i reati previsti dal ripetuto articolo, anche per i reati previsti dalla legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata e successive sue modificazioni, dal testo unico della legge sul registro e dalle leggi sulla finanza locale.

Ora, io che mi trovo a questo posto a dire la voce della Commissione, sono dolente di dover esprimere parere contrario all'accoglimento di tutti gli emendamenti formulati. La Commissione costituisce uno schieramento costante. È qui, onorevole Degh Occhi, per difendere... il « passero » e la « zanzara ».

Non si occupa il disegno di legge, a proposito dell'amnistia, né dei delitti militari, né di quelli politici né di quelli annoverati.

Quanto ai reati militari, la Commissione ha aderito — come ho scritto nella mia relazione — al punto di vista degli organi, che hanno la responsabilità della difesa, dichiaratisi sempre contrari, spinti da preoccupazioni varie, ad amnistiare i reati militari.

Ma ho ragione di ritenere, date le dichiarazioni di oratori di tutti i settori, che ad un più approfondito esame della questione la Commissione avrebbe finito col proporre anche in questo campo un provvedimento di clemenza, soprattutto tenendosi conto del generale smarrimento e della universale confusione che si ebbe dopo l'8 settembre.

Penso che bene possa il provvedimento comprendere — ma questa è una mia opinione personale — i reati militari di assenza dal servizio previsti dal libro terzo, titolo terzo, capoverso ottavo, del codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, ed inoltre i reati comuni, che la dottrina chiama « militarizzati », punibili con pene non diverse da quelle previste per l'applicazione dell'amnistia ai reati comuni. Intendo riferirmi a quei delitti di cui è parola nell'articolo 264 n. 1 del codice penale militare di pace, perseguibili di ufficio, commessi da militari in danno del servizio o dell'amministrazione militare, ovvero in danno di altri militari, purché in luogo militare o a causa del servizio militare, ovvero ancora con l'abuso della qualità di militare durante l'adempimento di un servizio militare; sono quei reati (furto, malversazione, peculato, truffa, diffamazione, ecc.) previsti dal codice penale militare di pace, che tro-

vano esatta rispondenza in altrettanti reati del codice penale comune.

In proposito sono stati formulati diversi emendamenti. In merito ad essi mi sembra che dovremmo, in ogni caso, essere d'accordo su due punti: 1°) nel lasciare fuori dell'amnistia i reati militari commessi prima dell'8 settembre 1943; 2°) nel tener conto delle pene edittali, previste dal codice penale militare e non delle pene edittali previste per lo stesso reato dal codice penale comune.

Quanto, poi, ai reati politici vorrei permettermi di rilevare che è vero che nel disegno di legge non è inserita una norma, con la quale viene concessa l'amnistia ai delitti politici e, diciamo così, assimilati; ma è vero pure che non può dirsi che gli stessi siano stati considerati meno benevolmente dei delitti comuni.

L'articolo 2 è la prova precisa del contrario. I delitti politici godono dell'amnistia come i comuni e, a differenza dei comuni, godono di un indulto ben più rilevante di quello previsto per i reati comuni. L'ergastolo, commutato o non in virtù di precedenti disposizioni in reclusione, è commutato nella pena, relativamente trascurabile, della reclusione per anni cinque (il progetto governativo parla di 14 anni); la pena della reclusione superiore ad anni 20 è ridotta ad anni due; la pena non superiore agli anni 20 è interamente condonata.

BERLINGUER. Sino al 1946.

COLITTO, *Relatore*. Dei limiti di tempo parlerò dopo.

Si aggiunga che in virtù dell'articolo 4, lettera a), quando si tratti di reati di cui alla lettera a) dell'articolo 2, cioè di reati politici, l'amnistia o l'indulto sono applicati anche se ricorre l'ipotesi della recidiva, quali che siano le condanne dal recidivo riportate.

E questo non basta. In virtù dell'articolo 1 del disegno di legge 152, ai condannati per reati commessi entro il 18 giugno 1947, per fine politico (il « prevalentemente » va soppresso) e per reati a questi connessi, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena ed anche se il rimanente di essa supera i cinque anni.

Credo che basti. Anche perché, forse, non mi inganno se affermo che, se le amnistie in precedenza concesse non hanno fino ad ora, malgrado la loro discreta larghezza, operato, ciò è accaduto perché i fatti hanno avuto contenuto e aspetto di particolare gravità.

Chi sostiene il contrario, sia pure con voce d'argento martellante sul bronzo del pen-

siero, deve in cuor suo riconoscere che, se vi sono dei condannati in corso di espiazione o dei procedimenti in ritardo, si tratta di casi che dai provvedimenti di clemenza furono esclusi o per la loro particolare efferatezza o perché senza nesso causale con i moventi politici. Chi non lo sa? Nell'intreccio — come è stato scritto — di una guerra civile con una guerra militare sempre si insinuano elementi torbidi, che traggono occasione e pretesto dalle circostanze per sfogare i loro istinti perversi e sanguinari.

A taluni colleghi detti condoni sono apparsi esagerati, donde emendamenti, coi quali si sostiene che la pena dell'ergastolo debba essere commutata in quella di sette anni di reclusione (onorevole Di Giacomo) o in anni dieci (onorevole Concetti ed altri) o in anni quattordici (onorevole Degli Occhi), in conformità del progetto governativo.

Che devo dire in rappresentanza della Commissione? Penso che debba essere mantenuta ferma la decisione della Commissione, respingendosi gli emendamenti diretti in qualsiasi senso a modificarli; ma per ciò stesso penso che non sia il caso di concedere per i reati politici una amnistia a parte.

Per tali reati, come dice l'onorevole Concetti, amnistia significherebbe debolezza, mentre condono significa giustizia ed equità.

Ritornero ad occuparmi di questi reati, allorché passerò a parlare dell'indulto.

È stato presentato da alcuni colleghi un emendamento, diretto ad ottenere l'estensione dell'amnistia ai reati anonari o in materia anonaria, trattandosi in gran parte di reati configurati per l'occasione dal legislatore e colpiti da severe sanzioni sotto l'influsso di condizioni eccezionali ormai, si dice, superate da tempo. Sono queste quelle forme di reati ambientali ed economici diventati così estranei alla nostra vita, che, giustificano un provvedimento di clemenza senza che ne resti ferita la coscienza giuridica del paese, senza che ne resti invalidata la funzione sovrana del magistero punitivo. Ma ho riportato l'impressione, ascoltando i vari oratori, che la Camera non sia troppo favorevole all'accoglimento dell'emendamento. La Commissione, comunque, di essi non si è occupata, né per ammetterli, né per escluderli. Decida la Camera nella sua grande sensibilità.

Come si determina la pena ai fini della applicabilità dell'amnistia? Non è da dubitare, e su ciò *nulla quaestio*, che a tali fini bisogna aver riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, il reato tentato essendo, come è noto, un reato

a se stante, che non bisogna tener conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione, perché, trattandosi in caso di reato continuato in realtà di un'ipotesi di concorso di reato, per decidere se l'amnistia sia applicabile si deve considerare non il complesso unificato, bensì distintamente ciascuno dei reati compresi nella continuazione, essendo evidente che più elementi penalmente indifferenti in conseguenza dell'amnistia, non possono, uniti, costituire un complesso punibile, e che si debba tener conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, esclusa la ricidiva. È questo un sistema ormai collaudato dall'esperienza. Le questioni sorgono a proposito delle circostanze attenuanti, che naturalmente portano delle diminuzioni di pena in misura varia. Non mi riferisco all'attenuante dell'età che, nel sistema del codice vigente, per quanto circostanza personale dell'imputato, funziona tuttavia, nella comminatoria e nella determinazione della sanzione e della sua esecuzione, come coefficiente estrinseco e obiettivo, per cui, per stabilire la pena, al fine di decidere l'applicabilità del beneficio dell'amnistia, dev'essere tenuto conto della diminuzione di pena dipendente appunto dall'età. Mi riferisco, invece, alle altre attenuanti, nei confronti delle quali non può dirsi che costituiscono quei coefficienti estrinseci ed obiettivi, in ordine ai quali non si ammettono apprezzamenti o valutazioni di fatto demandati al giudice, in quanto il giudice può applicarle in misura varia.

Ora a me pare che bene abbia fatto la Commissione a dichiarare che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, non si deve tener conto delle circostanze aggravanti, qualora concorrano con esse circostanze attenuanti, le quali, valutate ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, vengono dichiarate prevalenti o equivalenti.

La Cassazione ha più volte affermato che per l'applicazione dell'amnistia deve aversi riguardo alla pena edittale e non può eliminarsi una circostanza aggravante attraverso il giudizio di equivalenza o prevalenza con altre attenuanti. (Vedi Cassazione, 12 maggio 1950, in *Giustizia penale*, 1951, II, 43 n. 5; Cassazione, 27 febbraio 1951, in *Giustizia penale*, 1951, II, 738, n. 439). Non poche volte, però, come ho ricordato nella mia relazione, ha affermato anche il contrario, tenendo, in sostanza, conto della concreta entità delittuosa del fatto (Cassazione, 15 dicembre e 15 novembre 1939, in *Giustizia penale*, 1940, II, 420; Cassazione, 23 luglio 1938, in *Giustizia penale*, 1939, II, 333). E sono d'accordo con

gli onorevoli Leone e Villelli nel rilievo che ad introdurre la norma non debbono esistere preoccupazioni di carattere sistematico, sottolineate, tra gli altri, dall'onorevole Cavaliere. Non ci stracciamo affatto le vesti, onorevole Degli Occhi, per la discrezionalità riservata al giudice. Se l'amnistia è applicata prima del giudizio, il reato è estinto. Ma, se non è applicata prima del giudizio e bisogna procedere al giudizio, essendo, ad esempio, il delitto aggravato e, per la pena, non compreso nell'amnistia, perché mai il giudice potrebbe degradare la primitiva imputazione più grave in quella, alla quale l'amnistia è applicabile ed applicare l'amnistia e non la potrebbe, invece, applicare, ove ritenesse sussistente una attenuante equivalente all'aggravante o ad essa prevalente? Non mi sembra, invece — e qui esprimo un mio pensiero personale — che abbia bene operato la Commissione proponendo che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, bisogna tener conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, calcolando per tali circostanze la diminuzione nella misura massima consentita dalla legge. La disposizione sostituisce, evidentemente, il legislatore al giudice. Voi sapete quanto sia alto, delicato, tremendo, il compito del giudice: alto come ogni indagine, che nei misteri impervi dell'essere cerchi e misuri le impalpabili correnti del pensiero e del sentimento, delicato come ogni celebrazione di rito religioso, che con bianca mano e cuore puro tenti oltrepassare le soglie del conoscibile, tremendo come ogni giudizio, che, tra il continuo pericolo delle fallaci, infligga il dolore, dispensi il vituperio, distrugga la vita. Ora, è mai possibile che il legislatore imponga al giudice di applicare le diminuenti non nella misura, che egli ritenga equa, date le circostanze del fatto, ma nel massimo e sempre nel massimo? Aveva ragione l'onorevole Endrich quando diceva che, se il fatto è di lieve entità, dovremmo esitare ad applicare il beneficio. E sta bene. Ma la lieve entità deve essere affermata dal giudice e non indiscriminatamente dal legislatore. L'onorevole Bozzi e l'onorevole Cavaliere misero opportunamente in rilievo le conseguenze aberranti, che deriverebbero dall'applicazione delle norme. Ed io mi permetto di aggiungere che la stessa è anche in contrasto con quella dell'articolo 67 del codice penale, che fissa dei limiti per le diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.

Debbono dalla concessione dell'amnistia essere esclusi alcuni determinati reati? L'onorevole Concetti ha detto che occorre « sensi-

bilizzare » la vita pubblica. L'indulgenza non può essere usata a beneficio di quanti si sono resi colpevoli di delitti, che la coscienza pubblica tutt'ora vivamente riprova. L'indulgenza prima che dal legislatore deve partire dagli spiriti. Il legislatore si può arrendersi ad un voto della pubblica coscienza; ma non può precederla e tanto meno contrariarla. Bisogna sensibilizzare la vita pubblica, ma come? Circa il modo di sensibilizzarla, ognuno in questa Camera ha indicato una strada.

L'onorevole Macrelli, l'onorevole Concetti, l'onorevole Cavaliere, l'onorevole Villa, l'onorevole Gorini, l'onorevole Cafiero, desidererebbero escludere dall'amnistia il delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, alle forze armate e di vilipendio alla nazione italiana, perché la Repubblica, come disse Mazzini, quei che vide « col cuor di Gracco ed il pensiero di Dante » la « terza Italia » è generosa, ma si deve difendere, e soprattutto il delitto di vilipendio della bandiera, che è vilipendio all'amore ed alla fede, che essa riassume, alle speranze, che lampeggiano nei suoi colori, all'avvenire, che promette e al dovere ed ai sacrifici, che esalta e benedice. Ed escludere desidererebbero altresì alcuni di essi la diffamazione, che spesso appare più grave della rapina, in quanto tende a distruggere la dignità, l'onore, il prestigio altrui, che, come diceva l'onorevole Leone, in ciò di accordo con l'onorevole Macrelli, costituiscono il completamento della vita e per cui non vi è possibilità di recupero, che il giudizio arriva sempre troppo tardi e con risultati spesso non soddisfacenti.

La stampa — ha detto l'onorevole Concetti con accento di profondo convincimento — ha la sua libertà; ma questa è pari alla sua responsabilità. Si punisce — ha aggiunto l'onorevole Villa — il giornalismo deterioro, che si pasce di diffamazione, non il giornalismo dei galantuomini. Ed all'onorevole Gullo, che sosteneva l'esclusione essere un'offesa alla libertà di stampa, l'onorevole Villa ha replicato che la libertà di stampa non è libertà di diffamazione. Al qual proposito ho letto con grande gioia sul giornale *Il giornalismo* queste simpatiche parole: « I giornalisti sanno quanto sia difficile, specie in certe circostanze, il compito delle autorità e con esse vorrebbero poter sempre collaborare per il bene comune. Ma anche la critica serena e costruttiva è collaborazione. Se ci accadrà di divergere in qualche occasione, non esiteremo a prospettare il nostro punto di vista. Ma anche se profondo dovesse

essere il dissenso, mai la polemica sarà banale o ingiuriosa ».

L'onorevole Bozzi afferma, invece, che l'esclusione della diffamazione manca di legittimazione e l'onorevole Degli Occhi ha ricordato che essere calunniati è da re ed essere diffamati è da deputati e che occorre curare il costume. Ad essi si è associato l'onorevole Gullo il quale ha spezzato insieme all'onorevole Cafiero una lancia a favore di quei — ripeto le loro parole — poveri funzionari, che, trattati male, si sono lasciati sedurre, per compiere un atto del loro ufficio, dal luccichio del denaro. L'onorevole Leone, oltre che contro i diffamatori, si è lanciato contro i truffatori. Gli onorevoli Madia e Degli Occhi hanno, a loro volta, difeso gli autori di pubblicazioni oscene, rilevando l'onorevole Degli Occhi che, mentre passa la bellezza impudica per le strade, è strano che si debba perseguirla su un pezzo di carta. Contro di essi, invece, ha lanciato strali infuocati l'onorevole Villa. L'onorevole Concetti vorrebbe escludere anche la truffa aggravata, ai sensi dell'articolo 61 del codice penale. Per il collega Berlinguer è più dannosa la diffamazione comune che non quella a mezzo della stampa, ma per lui l'una e l'altra vanno amnistiate. L'onorevole Endrich si preoccupa che sia amnistiata l'istigazione alla prostituzione, la quale dimostra nell'autore un cinico e rivoltante disprezzo per la dignità umana, ma invoca — insieme con l'onorevole Di Giacomo — l'amnistia per la ricettazione.

Parecchi colleghi hanno, invece, sostenuto che le esclusioni dall'amnistia dovrebbero essere limitate a quelle soggettive. Nel campo di quelle oggettive i precedenti provvedimenti — essi hanno rilevato — sono stati in realtà straordinariamente mutevoli ed incoerenti, per cui non sembra che si siano mai raggiunti fini di autentica giustizia. Non vi sono (l'ho detto nella relazione) reati più o meno morali di altri: i reati sono, invece, più o meno pericolosi dal punto di vista sociale ed alla loro pericolosità è proporzionata la pena, per cui, ove si voglia perseguire una più equa attuazione della giustizia, occorre che il provvedimento, nel discriminare i reati amministiabili dagli altri, tenga conto soltanto della pena. Di tale avviso si sono dichiarati gli onorevoli Bozzi, il quale ha rilevato come necessariamente arbitrario sarebbe stato il criterio direttivo in materia, l'onorevole Degli Occhi, che qualificò « inavvedute » tutte le esclusioni contemplate nel disegno di legge ministeriale e quelle

proposte dalla Commissione, e l'onorevole Gullo.

Non deve recare meraviglia tanta varietà di opinioni. La legge è un canone lineare, ma la realtà — soprattutto la realtà umana e vivente — lo sapete, è un prisma, i cui spigoli proiettano luci diverse ed il più delle volte opposte. La Commissione ha ritenuto di dover escludere alcuni reati dall'amnistia. Anche qui la Camera nella sua grande sensibilità può fare quel che crede; nulla, anche qui, si oppone al suo potere sovrano. Esclusioni oggettive furono quasi sempre nei vari decreti di amnistia; possono anche essere previste in questo disegno di legge o possono essere eliminate. Iddio la illumini! Non avvenga, però, che a decidere siano il luogo comune e « lo scandalismo degli inesorabili », come ha scritto un nostro illustre collega; ma neppure siano compiuti passi che negli uomini migliori facciano insorgere un'amara sfiducia verso tutto ciò che riguarda questa nostra giovane democrazia.

A proposito della diffamazione desidero precisare che l'articolo 595 del codice penale prevede: a) il fatto di chi, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione; b), il fatto di chi tale offesa compie con l'attribuzione di un fatto determinato; c) il fatto di chi l'offesa reca con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. La pena detentiva nel primo caso non supera un anno, nel secondo due, nel terzo tre. Ma vi è l'articolo 13 della legge 3 febbraio 1948, n. 47, che punisce con la reclusione da uno a sei anni il fatto di chi diffama con il mezzo della stampa attribuendo un fatto determinato. Segue da ciò che, quando si parla di esclusione dall'amnistia della diffamazione, ci si riferisce all'ipotesi meno grave prevista dal codice penale e non alla ipotesi più grave prevista nella legge contenente disposizioni sulla stampa.

Desidero aggiungere che il fatto del direttore o del redattore responsabile di un periodico si concreta, come ha detto di recente la Cassazione, in un reato omissivo (articolo 40, capoverso, del codice penale), giacché egli risponde proprio in quanto direttore o redattore responsabile e in quanto, come tale, obbligato giuridicamente ad impedire l'evento. Conseguentemente, la responsabilità del direttore o del redattore responsabile, concretandosi in una responsabilità diretta per fatto proprio, non solo aderisce ai principi fondamentali del nostro sistema positivo e all'orientamento della riforma in corso del

codice penale, ma sostanzialmente concorda in pieno con l'articolo 27 della Costituzione.

A proposito della corruzione per un atto di ufficio, occorre un altro chiarimento. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulla necessità, in ogni caso, di precisare se l'esclusione, che riguarda indubbiamente le ipotesi delittuose previste e punite dall'articolo 318 del codice penale, si estenda anche alle ipotesi delittuose previste e punite dai successivi articoli 320 e 321.

Ancora. Ho già detto nella mia relazione quello che pensavo circa le esclusioni dall'amnistia del falso giuramento di parte e della falsa testimonianza. Desidero aggiungere che è vero che non può chiedersi il risarcimento del danno non patrimoniale, perché esso è riparabile solo se deriva da reato (articolo 2059 del codice civile), e un reato estinto non è più un reato; ma è vero anche che ciò può ripetersi per qualsiasi reato che l'amnistia intervenga ad estinguere.

L'amnistia, che nel sistema accolto dal codice estingue il reato, quantunque lasci sopravvivere la condanna per gli effetti penali diversi dalle pene, impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, che non sono — come i colleghi sanno — effetti penali, ma amministrativi, e ne fa cessare l'esecuzione, ad eccezione della confisca (articoli 210, prima parte, 236, primo capoverso, e 240 del codice penale). Di conseguenza, le misure di sicurezza, diverse dalla confisca, applicate con la sentenza di condanna amnistiata rimangono estinte, salvo ciò che dispone l'articolo 210, primo capoverso, del codice penale. Si intende che si deve trattare di misure di sicurezza applicate dal giudice e non già di quelle che sono applicabili dall'autorità amministrativa, come la revoca di una autorizzazione di polizia, il ritiro di una patente, e così via.

Rispondo così all'onorevole Madia, che ha proposto un emendamento, con il quale chiede appunto l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con cui fu disposta la confisca a vantaggio dello Stato dei beni dei cittadini, postisi, tradendo la patria, spontaneamente e attivamente al servizio degli invasori tedeschi, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392, con cui furono disposte modificazioni e aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime e cioè la cessazione della confisca. Quello che, in sostanza, chiede l'onorevole Madia

è la cessazione della confisca. Ora il codice penale non lo consente e noi non possiamo evidentemente in questa sede modificare il codice penale.

Di altre questioni la Camera dovrà occuparsi, di cui non si è occupata la Commissione. Così l'Assemblea dovrà occuparsi della ricusabilità dell'amnistia, consentendosi all'imputato di provare la propria innocenza, evitando così l'applicazione automatica del beneficio. Spesso i decreti di clemenza hanno ammesso la ricusabilità dell'amnistia da parte di chi non sia ancora irrevocabilmente condannato e preferisca ottenere un proscioglimento in merito. È una esigenza di giustizia, che ha indotto il legislatore ad operare spesso così. La verità è, però, come ha ben rilevato anche l'onorevole Berlinguer, che, esercitandosi la potestà di clemenza in tutte le forme per uno scopo di pubblico interesse, l'applicazione di un atto di amnistia non potrebbe ricusarsi. Un atto di clemenza razionalmente non potrebbe disporre in modo diverso. Solo si può ammettere, in considerazione di principi fondamentali del diritto processuale, quali, fra gli altri, quello del *favor libertatis*, che, nonostante sia intervenuta la causa estintiva del reato, si possa procedere oltre, allo scopo di accertare la completa innocenza dell'imputato. Trattandosi in sostanza di una applicazione specifica dell'azione di accertamento negativo e di un ampliamento dei limiti di tale accertamento, già contenuto nel capoverso dell'articolo 152 del vigente codice di procedura penale. Mi dichiaro, quindi, di accordo con gli onorevoli Leone e Riccio, i quali hanno proposto nel disegno di legge n. 152 alcune norme, che meglio disciplinano la materia.

Passo ora ad occuparmi brevemente dell'indulto. Riportandomi alla relazione, ripeto che la Commissione ha ritenuto di dover proporre alla Camera la concessione di un indulto per i reati comuni, di un indulto per i reati politici e di un indulto per i reati finanziari. I limiti sono noti. Debbo a questo proposito rettificare un errore, in cui sono involontariamente caduto nella mia relazione. La misura di anni due e di lire 100 mila di indulto nel disegno di legge venne portata ad anni 3 e lire 300 mila su proposta dell'onorevole Murgia.

E veniamo ai delitti politici. Ho già esposto il trattamento, che la Commissione ha ritenuto di dover proporre per gli imputati dei delitti politici ed assimilati. Ma come la Commissione individua tali delitti? Sarebbero i delitti politici, ai sensi dell'articolo 8 del

codice penale, i delitti « connessi » ed i delitti « comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici o per le loro successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946 ». La formula è stata dichiarata inesatta da qualche giornale, mostruosa da alcuni colleghi, ed anche dall'onorevole Berlinguer non ortodossa. E non a torto. Certo è estranea al nostro sistema e alla nostra nomenclatura giuridica, e per di più piuttosto vaga, onnicomprensiva. Si è scritto che, applicandosi questa formula, tutti gli eccidi, le stragi, gli assassini, le rapine commessi entro il 18 giugno 1946 sarebbero condonati, perché tutti dal più al meno possono essere messi sotto qualsiasi aspetto in riferimento alla situazione del paese ed alle ripercussioni della guerra.

Desidero a questo punto ricordare un caso di non eccessiva gravità, ma che, a mio avviso, non meriterebbe di essere coperto dall'amnistia.

Agenti di pubblica sicurezza, incaricati di provvedere ad indagini circa l'attività esercitata in passato da elementi del regime fascista, nel compiere atti di sequestro e di perquisizione, a cui erano autorizzati, si appropriarono di beni appartenenti agli inquisiti e li distrassero per trarne personale profitto. Il magistrato ritenne che, ciò facendo, essi commisero un delitto esclusivamente comune. Sarebbe ora applicabile con la formula usata l'amnistia? Con la formula usata quel fatto forse sarebbe compreso nella norma. E si è citato anche il caso del marito, che ammazza la moglie per averla trovata con un americano. Egli potrebbe senz'altro chiedere l'applicazione in suo favore dell'indulto, facendo presente che l'infedeltà della moglie era frutto della guerra e che il suo delitto si riferiva a quella situazione? L'onorevole Gorini ha indicato altri esempi, che provano, a suo giudizio, a quali aberranti conseguenze si arriverebbe, se restasse ferma la formula.

Occorre ricercare un'altra formula. Si potrebbe riprendere la formula dell'articolo 8 del codice penale, che è più ampia di quella usata dal disegno di legge governativo, ed è passata, come sanno i colleghi che si occupano di queste cose, attraverso il vaglio della dottrina e della giurisprudenza. Si potrebbero aggiungere i delitti connessi ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice penale. Diciamolo francamente. I reati politici sono quelli che offendono un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino ovvero

quelli che sono determinati, in tutto o in parte, da moventi politici. Il disegno di legge governativo, invece, parla solo di delitti commessi per finalità politiche ed è perciò incompleto, perché il delitto politico è caratterizzato dal motivo politico. Ed il motivo di un delitto comune deve essere ritenuto politico, quando il colpevole, agendo per interessi che trascendono l'individuo e concernono, invece, i bisogni dello Stato e della società, ha compiuto azioni dirette a imporre determinate soluzioni a problemi politici o economico-sociali in contrasto con le soluzioni propugnate da avversari.

Ogni volta che il delitto sia la manifestazione esclusiva di un impulso o di una passione criminosa, senza addentellati o riferimenti estranei, che possano avere comunque influito sulla determinazione del colpevole, non si potrà parlare di delitto di natura politica, né in tutto né in parte, ancorché il fatto si sia prodotto in occasione di una contingenza politica o nell'adempimento di una funzione di natura politica o approfittando di una particolare situazione o atmosfera politica.

Bisogna star molto attenti alle formule, onorevoli colleghi. Non bisogna, poi, lamentarsi della magistratura e tutto il discorso dell'onorevole Basso — la cui parola corre sempre attraverso le nostre anime quasi a ridestare ignoti fremiti — ne costituisce una prova. Egli si è lamentato di certe assoluzioni da parte della Cassazione, che non avrebbe ritenuto sussistenti, a proposito di determinati episodi, l'estremo delle sevizie particolarmente efferate. Ma che deve fare il magistrato, che sa che cosa significhi la parola « sevizie », perché ne parla il numero 4 dell'articolo 61 del codice penale, se un decreto di amnistia scrive che non bastano le sevizie, in quanto esse debbono essere « efferate », e non basta nemmeno che siano efferate, ma lo devono essere « particolarmente »? Da più parti si è scritto che allora si volevano aprire le porte delle galere alla stragrande maggioranza dei seviziatori per introdurre nuovi motivi di disordine e di fermento nella già abbastanza agitata vita italiana. Io non penso questo; ma intanto si è utilizzata una formula, che non poteva consentire alla magistratura di seguire una strada diversa da quella che l'onorevole Basso pur ha riprovato.

A proposito dei reati finanziari, penso che occorra eliminare dal testo della Commissione le parole « nel massimo », perché di esse non si comprende il significato. Occorre,

poi, chiarire se le pene superiori sono ridotte di due milioni e 250 mila, ammontare massimo del condono.

Quali sono gli effetti dell'estinzione della pena? Il nostro codice penale li determina nell'articolo 210, dove dispone che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza, che sono già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.

L'indulto, adunque, allorché si limita a diminuire o a commutare la pena, non fa cessare le misure di sicurezza già applicate. Quando, invece, esso condona completamente la pena inflitta con la condanna (non ho compreso bene le conseguenze della distinzione fatta abilmente dall'onorevole Endrich, fra pena estinta e pena espiata), fa cessare di diritto la esecuzione delle misure di sicurezza (eccettuata la confisca: articoli 236 e 240 del codice penale), se queste sono state applicate in conseguenza di una condanna alla reclusione per un tempo non superiore a 10 anni o ad una pena diversa e meno grave.

Anche la libertà vigilata va condonata nel caso di indulto totale, quando sia stata applicata non per le speciali condizioni subiettive del condannato (articolo 230, n. 3, del codice penale), ma in dipendenza della misura della reclusione superiore ad un anno (articolo 229, n. 1).

Soltanto nel caso, in cui le dette misure accedano ad una condanna alla reclusione per un tempo superiore a dieci anni, l'indulto totale non estingue le misure di sicurezza; ma se queste consistono nella colonia agricola o nella casa di lavoro, è sostituita d'obbligo la libertà vigilata (articolo 210, primo capoverso, del codice penale). Se non sono state applicate misure di sicurezza, l'indulto totale ne impedisce l'applicazione, eccettuata la confisca e quelle che sono applicabili in ogni tempo (articolo 109, primo capoverso; 210, primo capoverso; articolo 236 del codice penale).

Applicabili in ogni tempo sono, ad esempio, le misure di sicurezza in caso di dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato (articolo 109 del codice penale).

Ora, se così è, non mi pare — esprimo anche qui una opinione personale — che la Commissione potesse stabilire che le misure di sicurezza da espiarsi in stabilimento per misura di sicurezza sono condonate quando il condono non abbia operato sulla condanna alla pena

detentiva, perché totalmente espiata. La disposizione modifica il codice penale e ciò non mi pare che possa farsi con una legge di delega in materia di amnistia e di indulto.

L'onorevole Degli Occhi vorrebbe — lo ha scritto — « riparare alle conseguenze aberranti di certe misure di sicurezza, vere spedizioni punitive contro la scienza e contro la coscienza ». Ma, ammesso che tali spedizioni vi siano state e tali conseguenze si siano verificate, non vi è altra via per rimediare a ciò che modificare il codice. La misura di sicurezza è un provvedimento amministrativo, che non risolve questioni di giustizia, ma serve solo come difesa della società contro il pericolo, che emana da certe persone per causa delle loro condizioni subiettive.

L'accertamento della pericolosità sociale e la dichiarazione di delinquenza abituale non sono qualificazioni giuridiche e nemmeno penali. Pur fondandosi sui precedenti penali, rappresentano sempre il risultato di un particolare giudizio di indole preventiva.

Desidero dire ora poche parole a proposito della estinzione delle pene accessorie. L'articolo 174 del codice penale dispone che l'indulto condona, in tutto od in parte, la pena inflitta, ma « non estingue le pene accessorie e neppure gli altri effetti penali della condanna ». L'articolo 174 aggiunge: « salvo che il decreto disponga diversamente ». Il regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156, ad esempio, disponeva diversamente. Dispose esso, infatti, l'intero condono delle pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, della abilitazione all'esercizio della professione di commerciante o della sospensione dal grado o dall'impiego. Ma la Commissione, per l'attuale provvedimento di clemenza, ha ritenuto di non doversi occupare delle pene accessorie in genere, sibbene solo di quelle, che, a norma dell'articolo 32 del codice penale, seguono la condanna all'ergastolo, e cioè dell'interdizione legale e della perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare. Molti emendamenti sono stati peraltro presentati, tendenti a modificare il testo della Commissione.

Mi corre ora l'obbligo di occuparmi di alcune questioni, che riguardano insieme l'amnistia e il condono.

La prima è quella delle esclusioni soggettive. La legge non stabilisce, in ordine alle persone, per l'applicabilità dell'amnistia o dell'indulto, altre esclusioni che quelle pre-

viste dall'articolo 151, ultimo capoverso, del codice penale, per l'amnistia, e dall'articolo 174 per il condono. L'amnistia non si applica ai recidivi, quando si tratti di alcuno dei casi di recidiva aggravati, preveduti nei capoversi dell'articolo 99 del codice penale, né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Non è questo un limite posto dalla legge al potere di clemenza, in quanto trattasi di una esclusione valevole solo nel silenzio del decreto di amnistia circa i detti delinquenti. E l'attuale disegno di legge non si chiude — per la verità — nel silenzio, in quanto all'articolo 4 — lettera a) — dispone che « l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza (questo inciso mi pare che debba essere eliminato perché inutile), a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 4 anni » e, alla lettera b), dispone che, « nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, né dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale, né delle condanne riportate per reati commessi in età inferiore ai 18 anni, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o siano maturate, precedentemente alla presente legge, le condizioni per il provvedimento di riabilitazione, sempre che questo sia pronunciato ».

L'onorevole Berlinguer dice che ciò va bene per i delinquenti professionali ed abituali, ma non per quelli per tendenza, concetto di cui — egli afferma — la prevalente dottrina oggi contesta la validità.

L'onorevole Leone vorrebbe escludere dal condono che ne ha già goduto altro e chi è stato condannato per omicidio. Anche qui devo sottolineare che la Commissione è giunta alle conseguenze, che risultano dal testo dalla stessa approvato. Vedremo, parlando dei singoli emendamenti, quello che in merito a ciascuno di essi potrà dirsi. La Camera, anche qui, è libera di andare nella direzione che crede.

La seconda questione riguarda le condizioni. È noto che la potestà di clemenza può esplicarsi con la imposizione di condizioni a coloro, ai quali la concessione è diretta. L'articolo 151 — terzo capoverso — del codice penale espressamente riconosce che « l'amnistia può essere sottoposta a condizioni od obblighi » e l'articolo 174, ultimo capoverso, richiama tale disposizione a proposito dell'indulto.

Una delle condizioni più frequenti è che l'individuo non commetta un nuovo reato nel termine stabilito. Anche il disegno di legge, di cui ci stiamo occupando, stabilisce che « il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore ad un anno per fatto commesso entro cinque anni dalla data della legge ».

Qui vorrei che fosse lasciata la pena in concreto e non si parlasse della pena edittale, come un egregio collega proponeva. A questa condizione se ne vorrebbe aggiungere una altra di carattere sospensivo: quella del risarcimento del danno cagionato dal reato. Appunto a questa condizione sospensiva si riferisce l'articolo 596 del codice di procedura penale.

Gli onorevoli Leone, Mazza e Degli Occhi vorrebbero che l'amnistia fosse concessa per i reati colposi, quando, nei casi in cui la pena detentiva superi nel massimo gli anni 5, sia riconosciuta l'attenuante prevista nel n. 6 dell'articolo 62 del codice penale.

Questa condizione venne prevista nel decreto di amnistia e indulto del 31 luglio 1925, n. 1277, e può essere anche inserita nel decreto da emanare. Deve, però, a mio avviso, in tal caso essere modificata la formula, perché, se si mantenesse quella proposta (non so se mi inganno), potrebbe essere applicabile nei giudizi di prima istanza, ma non nei giudizi in grado di appello, perché il risarcimento del danno — i colleghi lo sanno — deve avvenire prima del giudizio. Ora, se richiamiamo il n. 6 dell'articolo 62, noi togliamo la possibilità di applicare l'amnistia in sede di appello.

DEGLI OCCHI. Il numero 6 dell'articolo 62 è molto complesso, perché vi sono due ipotesi. Al riguardo è stato presentato un emendamento.

COLITTO, *Relatore*. Si tratta di dettaglio. I colleghi, che sono più esperti di me, potranno trovare la formula precisa.

Estensione nel tempo del provvedimento di clemenza. La Commissione è rimasta sostanzialmente aderente alle date fissate nel disegno di legge governativo.

Delitti politici. L'onorevole Cafiero vorrebbe fissare la data dell'aprile 1945. Si è rimasti al 18 giugno 1946. È la data di nascita della democrazia. Del resto, è la stessa data indicata nell'articolo 16 dell'amnistia Togliatti. La vogliamo ora rispettare, ha detto la Commissione. Dopo tale data non vi sono che delitti comuni. Ecco perché que-

sta data può essere bene considerata un muro divisorio fra il perdono e la giustizia.

Il delitto politico — è stato anche rilevato — è a volte più grave del delitto comune, se compiuto in regime di libertà e di democrazia, perché in questo regime un delitto politico si spiega soltanto con lo spirito di sopraffazione e di violenza di chi lo compie.

Una parola anche sull'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Gli articoli 591 e seguenti del codice di procedura penale dettano le norme da osservarsi per l'applicazione del provvedimento di sovrana clemenza. E così l'articolo 592 dispone che il giudice deve compiere gli opportuni accertamenti, se ciò è necessario per l'applicazione del beneficio, e l'articolo 591, d'altra parte, sancisce che la Corte di cassazione rinvia il giudizio al giudice di merito, quando il decreto di amnistia o di condono non può essere applicato senza previa valutazione di elementi di fatto, che non sono già stati accertati nel procedimento.

Mi sembrano, quindi, superflui gli articoli aggiuntivi proposti in proposito da alcuni egregi colleghi e mi sembrano superflue le preoccupazioni in proposito sollevate dall'onorevole Gullo.

Onorevoli colleghi, io ho finito questa mia breve ed affrettata disamina che è il riassunto di quello che è stato detto e sostenuto in quest'aula.

Da tutte le parti, in unità di intenti, in concordia di cuori si è parlato di distensione e di pacificazione. Pace, pace, pace — ripeteva l'onorevole Macrelli, ricordando Pascoli, *incipit vita nova* — diceva l'onorevole Marzano; di un'ansia comune di superamento — parlava l'onorevole Concetti. L'onorevole Endrich vuole che si abbattano le barriere dell'odio e i muri del rancore. E mi è sembrato di vedere, ascoltando la voce commossa di tanti altri di voi, che spesso, limpida e calda, pareva un drappoggio di suoni e di armonie gettate sul pensiero e sulla parola, una folla di nostri simili, pentiti, rinnovati nelle anime, avviarsi per altri alvei, verso la immaterialità di una luce, che le pupille dell'uomo non sono adatte a sostenere. Ma questo davvero sarà? Iddio lo voglia. Il nome d'Italia suonerà allora ancora una volta sulle labbra umane ad indicare cime insuperate dello spirito. Ma questo davvero sarà? Con fervido cuore me lo auguro. Io spero e sogno un mondo migliore, sgorgante da un nuovo patto di solidarietà fra gli italiani, tutti gli italiani. Speriamolo e sognamolo tutti. In attesa che speranza e sogno si realizzino, eleviamo verso

i numi della patria un medesimo inno di obbedienza e di fedeltà. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, i disegni di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica »;

« Disciplina delle scuole per assistenti sociali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle 18.15, è ripresa alle 18.35*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'impostazione data dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni dell'agosto ultimo scorso ad un provvedimento di clemenza ispirato a sensi di larga umanità nell'intento di contribuire ancora di più alla distensione degli animi e la lunga, appassionata discussione compiuta, prima nella Commissione e poi in questa aula, del disegno di legge per la delegazione al Presidente della Repubblica della concessione dell'amnistia e dell'indulto, dimostrano, per se stesse, come a quello che dev'essere un principio fermo consistente nella rigorosa applicazione della legge è opportuno che si accompagni — in determinati momenti — un senso di equità e di alito di generosità, particolarmente per coloro che hanno violato la legge per una finalità politica.

Ecco perché il Governo ha voluto e vuole che quello spirito benevolo ispiratore del disegno di legge continui fino all'ultimo istante

dell'iter legislativo, ma desidera pure che non si cada negli eccessi i quali non mitigano soltanto il rigore della pena, ma tolgono a questa ogni e qualsiasi effetto intimidativo e rieducatore delle coscienze deviate dei delinquenti comuni. Se si cadesse in tali eccessi, si arriverebbe a compiere opera perfettamente opposta a quella umanamente nobile, da tutti attesa, di ridare tranquillità al paese in un ambiente rasserenato nel rispetto della giustizia.

Posta questa premessa, risponderò alle critiche, sempre gradite perché costruttive, pur quando non sono accettabili, che qui, e anche fuori di qui, sono state rivolte al progetto in discussione, e mi scuso fin d'ora per eventuali, involontarie omissioni.

Manifesto innanzi tutto la mia riconoscenza al relatore, onorevole Colitto, non soltanto per le amabili parole che ha pronunciato poco fa nei miei riguardi, ma perché ha compiuto con pazienza da certosino un difficile e delicato lavoro di sintesi delle discussioni della Commissione, e con ordine e con precisione ha elencato le varie questioni in una relazione, che egli ha modestamente definito « nulla più che una esposizione di quello che è accaduto in Commissione » e che io invece considero opera veramente pregevole, la quale ha agevolato notevolmente la discussione e particolarmente è stata utile a me, che non ho avuto la possibilità di seguire, come era mio vivo desiderio, il dibattito nella Commissione.

A quelle involontarie assenze ho però supplito, seguendo, con doverosa, massima attenzione e con crescente interesse, la discussione in quest'aula.

Tenterò pertanto, seguendo l'esempio che il relatore ha dato anche nel suo odierno intervento, di inquadrare la materia come meglio potrò, cercando di tediarmi il meno possibile.

È stato osservato in linea generale che il progetto di amnistia è troppo limitato, « avarissimo » ha scritto l'onorevole Berlinguer, che ringrazio per le cortesi parole rivoltemi in quest'aula, s'intende a titolo personale.

Egli è stato seguito nell'apprezzamento di questa « avarizia », che si riscontrerebbe nel disegno di legge del Governo, da tutti gli oratori di questa parte (*Indica la sinistra*) ed anche da non pochi di quest'altra (*Indica la destra*).

Tutto è relativo in questo mondo e non occorre scomodare Einstein per l'accertamento di questa verità, anche in materia di avarizia e di amnistia.

Nelle polemiche che si sono dibattute sui giornali, nella Commissione, in quest'aula, varie correnti si sono determinate: quella, per esempio, degli onorevoli Berlinguer, Capalozza, Degli Occhi, Madia e colleghi dei rispettivi gruppi, mirante alla dilatazione massima dell'amnistia, in contrasto con un'altra corrente delineata dagli onorevoli Villa, Viviani ed anche dagli onorevoli Leone e Riccio (solo in linea di massima per i reati comuni), corrente che, se non addirittura contraria all'amnistia, è favorevole ad un criterio nettamente restrittivo, anche perché si è detto che si fanno troppe amnistie. L'onorevole Bozzi ha anzi detto, molto argutamente, che ogni tanto si fanno i « baccanali della delinquenza ».

Se questa corrente ultima alla quale ho accennato non può prevalere, perché disconosce e trascura le vive esigenze contingenti e le istanze che provengono da tutte le parti, neppure può essere approvata la prima, la quale spinge la clemenza e l'indulgenza fino a superare quei limiti politici, giuridici e morali, oltre i quali la clemenza diventa debolezza, pietismo, favoreggiamento della delinquenza, che offende gli onesti e mortifica le vittime dei delinquenti.

Questa è la più chiara dimostrazione che il Governo ha seguito la via migliore, egualmente distante dai due eccessi, in quanto da una parte ha tenuto conto delle esigenze di distensione e di pacificazione, e dall'altra ha voluto tutelare l'esigenza non meno impellente della certezza del diritto, della difesa della società, della autorità dello Stato.

Il Governo tuttavia non intende considerare come perfetta l'opera propria, perché sa bene che la perfezione appartiene soltanto a Dio, e che i disegni di legge che vengono sottoposti all'esame del Parlamento — siano di iniziativa governativa, siano di iniziativa parlamentare — non sono altro che piattaforme sulle quali si può impostare la costruzione dell'opera legislativa.

Gli emendamenti, pertanto, che rientrano nelle linee di pensiero ora accennate, saranno molto volentieri accettati. Per gli altri, non mancherò di manifestare, al momento opportuno, quale sarà il pensiero del Governo, rimettendomi poi — come del resto è inevitabile — alla decisione del Parlamento.

L'onorevole Endrich — e, se non ricordo male, l'onorevole Basso — hanno rilevato che le amnistie un tempo si annunciavano e subito dopo si concedevano, senza tenere sulla corda quelli che avrebbero potuto beneficiarne; ed hanno fatto l'appunto che questa volta si è impiegato un anno.

Vorrei che gli onorevoli deputati considerassero tutto ciò che è avvenuto nel frattempo e dessero atto al Governo di aver presentato il disegno di legge il 22 settembre, cioè nella prima seduta di ordinaria discussione del Parlamento dopo la votazione della fiducia.

Da alcuni oratori — se non ricordo male, gli onorevoli Bozzi, Macrelli, Cavaliere, Viviani, Cafiero — e, con un ordine del giorno, dall'onorevole De Francesco ed altri, che lo hanno ritirato poco fa, ma con riserva di svolgimento dell'emendamento — sono stati affacciati dubbi circa l'aderenza alla Costituzione dei progetti in esame.

Ora, è utile chiarire che le formule di delegazione legislativa indicate negli articoli 76 e 79 della Costituzione, sono ben diverse l'una dall'altra: la prima — quella dell'articolo 76 — stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi, criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetto definito; la seconda — quella dell'articolo 79 — dice molto più semplicemente: « L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle due Camere ». Punto e basta. Non si parla più né di principi, né di criteri direttivi, né di limitazione di tempo.

Dato ciò, l'articolo 79 può avere due diverse applicazioni: una larga, secondo cui il Parlamento si limita a stabilire soltanto i principi e i criteri direttivi che il Presidente deve seguire nella emanazione dell'atto di clemenza; l'altra, invece, restrittiva, per cui nella legge di delegazione è precisato, anche nei particolari, il contenuto dell'atto di clemenza. La possibilità di queste due soluzioni trova conferma nella discussione svoltasi all'Assemblea Costituente in cui questi due modi di dare applicazione all'articolo 79 vennero prospettati dal presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini. Finora l'articolo 79 è stato sempre interpretato nel senso ristretto ora accennato. Non solo, ma la prassi parlamentare (chiunque può controllarla esaminando i testi delle leggi emanate dal 1948 per la concessione di atti di clemenza), dalla promulgazione della Costituzione in poi, è assolutamente costante nel senso che il Parlamento approva la legge di delegazione, il Presidente della Repubblica la promulga e quindi, con altro suo decreto, procede alla concessione delegatagli riproducendo sostanzialmente il testo della legge di delegazione. Si potrebbe anche trarre conferma di ciò dall'articolo 87 della Costituzione, in cui sono elencati i poteri riservati al Presidente della

Repubblica. Tra questi vi è il potere di concedere grazia e di commutare le pene, senza che si parli, sia pure per riferimento, di amnistia o di indulto. Il procedimento seguito dal Governo in occasione del disegno di legge in esame è dunque in perfetta aderenza alla norma costituzionale e alla prassi parlamentare.

Lo stesso metodo è stato del resto seguito dai proponenti alcuni provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati di recente al Senato. Certo è che, quale possa essere il contenuto della delegazione, questa deve estrinsecarsi con una legge formale. Al riguardo la Costituzione è di una chiarezza luminosa; lo afferma, invero, testualmente l'articolo 79, comma primo, col dichiarare: « L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere », cioè con legge formale approvata dagli organi del potere legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Lo riconferma il comma secondo dello stesso articolo 79, in cui si fa menzione della proposta di delegazione, vale a dire della proposta di iniziativa governativa o parlamentare per far luogo alla legge di delegazione. Lo ribadisce infine l'articolo 75, comma secondo, in cui è dichiarato che non è ammesso il *referendum* abrogativo per le leggi di amnistia e di indulto. Anche questo punto, oltre che nella espressione letterale delle norme costituzionali, trova assoluto riscontro nella accennata discussione in seno all'Assemblea Costituente. Fu allora ricordato che, sebbene, vigente lo statuto albertino, il potere di grazia concesso al sovrano fosse stato interpretato per prassi costante come comprensivo anche del potere di concedere amnistia ed indulto, tuttavia un'autorevole corrente dottrina sosteneva che l'amnistia e l'indulto rientrassero nell'ambito del potere legislativo. A questa corrente si è uniformata la nostra Carta costituzionale lasciando bensì al Capo dello Stato la possibilità di concedere amnistia ed indulto, ma subordinandola ad una legge di delegazione del Parlamento. A conforto di questa direttiva, l'onorevole Ghidini ricordò il precedente costituito dal disegno di legge presentato alla Camera da Ludovico Mortara quando era ministro della giustizia, secondo il quale si disponeva che l'amnistia sarebbe stata concessa con legge. Di fronte ai precisi ed inequivocabili precetti costituzionali appare manifesto come sarebbe contraria alla Costituzione qualsiasi manifestazione di volontà, anche se fatta da entrambe le Camere, per l'emanazione dell'atto di clemenza da parte del Presidente della Repubblica, atto che non si

concretasse in una legge formale. Fissato il punto incontrovertibile che la delegazione al Presidente della Repubblica per l'emanazione dell'atto di amnistia e di indulto deve assumere la forma della legge, si potrebbe osservare che, riguardo al contenuto di essa, se è vero che la prassi parlamentare è nel senso restrittivo dinanzi accennato, nulla vieterebbe che come si muta la giurisprudenza della magistratura, parimenti si potessero mutare i criteri finora seguiti nell'applicazione dell'articolo 79 della Costituzione.

Ora, al riguardo, devo far presente che al punto in cui ci troviamo oggi, il cambiamento di rotta recherebbe inconvenienti e forse pericoli specialmente se la formazione della legge non fosse portata a compimento con la necessaria sollecitudine, e ciò a prescindere dalle gravi incertezze che si potrebbero determinare nella formulazione concreta del provvedimento del Presidente della Repubblica per dar seguito alla legge di delegazione.

Chiariti i termini del problema dal punto di vista costituzionale, mi sembra sia opportuno superare ogni perplessità e, senza seguire nuove vie che potrebbero essere di incerto risultato, possiamo affrontare senz'altro il problema di fondo, perché ogni ritardo si risolverebbe in una grande sofferenza per coloro che già assaporano la gioia della libertà. Provvediamo, pertanto, onorevoli deputati, con quel tanto di celerità che è consentito dalla difficoltà e dalla complessità della materia e — perdonatemi l'invocazione — ricordiamo che, per chi soffre, ogni giorno che passa è un giorno di tormento che si acuisce di momento in momento. Comunque, debbo ripetere che, quali che siano le decisioni, il Governo ha il dovere di accettarle inchinandosi dinanzi alla sovranità del Parlamento che è espressione di quella popolare.

L'ampliamento del provvedimento in discussione è stato auspicato ed è stato in gran parte attuato con gli emendamenti approvati dalla Commissione parlamentare su tre direttrici: 1°) l'aumento della pena edittale; 2°) il cambiamento della formula adottata per i reati politici; 3°) la considerazione delle circostanze attenuanti. Riservandomi — se occorrerà — di riprendere in più particolareggiato esame questi aspetti quando accennerò ai singoli articoli, desidero fin da questo momento esprimere nelle linee generali e sulle questioni di principio il punto di vista del Governo.

Il disegno di legge governativo proponeva l'amnistia per i reati per cui è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ed un condono di due anni di

pena detentiva. La Commissione ha elevato tali limiti, per quanto concerne l'amnistia, ad anni quattro per i reati dolosi, ad anni cinque per quelli colposi e contravvenzionali, ad anni sei per i reati commessi da minori di 18 anni; e, per quanto concerne il condono, ad anni tre di pena detentiva. Inoltre ha proposto un più benevolo trattamento per quanto riguarda le esclusioni soggettive, denegando il condono soltanto ai recidivi che abbiano riportato condanna a pena superiore in complesso ad anni quattro di reclusione. Ha proposto una singolare estensione dell'indulto alle misure di sicurezza detentive, quando l'indulto non possa operare sulla pena perché totalmente espiata. Una tale estensione di benefici non appare giustificata né opportuna per i delinquenti di età maggiore; invece per i minori di 18 anni, che hanno avuto la disgrazia di macchiare la loro giovane persona con un reato, si comprende che possa usarsi maggiore generosità perché la possibilità di ripresa e di rieducazione è per essi maggiore. Sono d'accordo con lei, onorevole Madia, che i minori sono sotto un certo aspetto partitese nei confronti della società ed il cuore di tutti noi batte per essi con maggiore celerità.

L'ordinata ripresa della vita nazionale consiglia di guardare con giustizia, sia pure con equità, ma non con debolezza, coloro che — per la gravità dei reati commessi o per la persistenza dell'attività criminosa danno chiara dimostrazione di voler rimanere fuori della legge e delle forze sane ed operanti della società. Tuttavia, se il Parlamento intendesse accettare i nuovi limiti per l'amnistia ed il condono proposti dalla Commissione (cioè quattro anni per l'amnistia e tre per il condono), il Governo non li respingerebbe, per quanto larghissima diventi la clemenza. Dissi già, illustrando il disegno di legge governativo, che la popolazione carceraria sarebbe diminuita di oltre due quinti; applicandosi i criteri della Commissione (si intende sempre per ciò che riguarda semplicemente i due limiti di pena ora indicati), la popolazione carceraria diminuirà di oltre tre quinti, cioè di oltre 25 mila unità. Se poi dovesse prevalere il criterio ancora più largo profilato in alcuni emendamenti, cioè lo spostamento al limite di 5 anni, o peggio di 6 anni (dichiaro fin d'ora che il Governo sarebbe necessariamente e decisamente contrario), la popolazione carceraria diminuirebbe di oltre quattro quinti, cioè quasi scomparirebbe, rimettendosi in circolazione, nella onesta e sana popolazione italiana, un notevole numero dei peggiori germi della delinquenza comune,

con quale danno per la società lascio a voi stessi di giudicare.

Sento perciò il dovere di insistere perché la Camera non arrivi per i reati comuni a larghezze eccessive, specialmente a favore dei recidivi. Stante la maggiore temibilità di tali individui, non appare opportuno rendere vana, attraverso atti di eccessiva indulgenza, l'opera tenace di riadattamento e di rieducazione, che soprattutto per essi deve essere incessante e perseguita con costante vigilanza.

È da tener presente, inoltre, che nei confronti degli emendati e dei riadattati il ministro provvede anche in via normale mediante l'Istituto della liberazione condizionale, di cui viene fatto un uso prudente ma abbastanza largo e benevolo, e che per i politici viene notevolmente allargato con il disegno di legge n. 152 che contemporaneamente è sottoposto al vostro esame.

Riguardo ai reati politici una delle critiche mosse da diverse parti è che il Governo abbia usato un criterio ristretto, oppure — come ha detto o ha lasciato chiaramente comprendere, pur nella rapidità della sua eloquenza, l'onorevole Basso — si sia addirittura dimenticato dei reati politici. Lo stesso concetto, con parole più pacate ma non meno decise, ha espresso l'onorevole Gullo.

La verità, invece, è che la considerazione, se non l'unica certo la principale, del Governo nel proporre un atto di clemenza è stata per i delitti politici. Fra parentesi, ho rilevato che l'onorevole Gullo ha affermato che i reati elettorali non sono reati politici. Non posso condividere tale opinione, per quanto venga da un giurista illustre come egli è. Il reato elettorale si riconnette come fenomeno patologico all'attività diretta all'elezione, alla costituzione, al funzionamento dei supremi organi dello Stato, della *polis*, alla scelta dei rappresentanti del popolo, in cui si riassume la sovranità. Non vi è attività più caratteristicamente politica di questa, non vi è reato più politico del reato che si commette in tale attività, che è determinato dalla passione dominante nelle lotte elettorali, da motivi che non hanno un carattere egoistico particolaristico, ma ne hanno uno essenzialmente altruistico e nazionale.

Questa è l'unica ragione che ha indotto il Governo a proporre una maggiore larghezza in materia di reati elettorali. Si è insinuato che siffatti reati siano stati commessi nella maggior parte da elementi dei partiti di centro, e che ciò abbia determinato la particolare benevolenza del Governo: insinuazione

del tutto infondata, tanto nell'affermazione di fatto quanto nell'apprezzamento dell'intenzione. Nessuna statistica è possibile fare circa la distribuzione dei reati elettorali fra i vari partiti; ma, se fosse possibile farla, sia pure approssimativamente, essa darebbe certamente una manifesta smentita a coloro che hanno lanciato l'avventata insinuazione.

In ogni modo, tengo a dichiarare esplicitamente che accetto volentieri la modificazione apportata dalla Commissione all'articolo 1 del testo governativo con la soppressione dell'alinea a).

Come ho più volte accennato, il Governo desidera un atto di distensione e di pacificazione. E la pacificazione è possibile e ha un significato soltanto se si rapporta ai delitti politici, se cioè riguarda persone che hanno commesso colpe, siano pure gravissime, ma determinate da un fine in tutto o in parte politico, come è stato precisato nella relazione al progetto governativo.

Non è concepibile ed è senza senso una pacificazione fondata in considerazione dei reati comuni, e quindi dei nemici della società. Per costoro si può parlare solo di perdono, di indulgenza. La teoria del travisamento del reato politico in reato comune per sfuggire a pene più gravi, accennata dall'onorevole Bozzi e più decisamente sviluppata dagli onorevoli Madia e Degli Occhi, non persuade, particolarmente quando il reato deve essere preso in esame non dal giudice che deve emettere la sentenza in momento prossimo alla commissione del reato medesimo, ma da quello che deve valutare tutti gli elementi utili per riconoscerne o no, al momento dell'applicazione dell'amnistia, la natura politica.

Oso affermare che nella prima ipotesi in pratica la discriminazione è possibile, mentre nella seconda ipotesi essa diventa ardua in ogni caso, con tutte le formule, compresa quella del codice penale, usando la quale si verrebbero ad aggiungere le parole « anche in parte » al testo del progetto governativo. Ma praticamente non si fa la discriminazione, se ci si riferisce ad elementi temporali che non mancherebbero in alcuna ipotesi, e si darebbe così una cambiale in bianco al giudice, come ha detto l'onorevole Bozzi che non la gradisce, mentre sarebbe bene, accetta all'onorevole Degli Occhi, che ha proclamato essere i magistrati l'unica sicura garanzia per evitare le ingiustizie. Lo ringrazio per tale attestazione di fiducia nella magistratura cui — mi perdoni il cattivo pensiero — non so se sia estranea la previsione

di una applicazione ampia del sistema, come egli stesso ha sostenuto; applicazione con la quale sarebbero i comuni che uscirebbero dal carcere nella quasi totalità di fronte ai pochi politici. Ma non so se egli manterrebbe la sua benevolenza nella ipotesi inversa, che non può escludersi, di interpretazione restrittiva della norma, per la quale non uscirebbero dal carcere i comuni, come è giusto, ma vi resterebbero anche i politici, come te al sentimento ed al desiderio che ci anima tutti di ridare loro la libertà.

DEGLI OCCHI. Sarei un doppiogiochista, insomma.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. No, non deve interpretare in questo senso le mie parole, che si riferiscono soltanto alle possibilità di interpretazione della formula.

Col progetto governativo si è voluto — mi si consenta di ripeterlo — integrare, con sincerità e con spirito cristiano, l'opera iniziata nel 1946 con l'amnistia dell'onorevole Togliatti e proseguita nel 1948 e nel 1949 nei riguardi di coloro che, perseguendo finalità politiche, si macchiarono di crimini molto gravi nel periodo turbinoso dell'immediato dopoguerra, fino al 1946. Per esso il proposto largo condono ampliato dalla Commissione farà riacquistare la libertà alla massima parte delle persone indicate, senza bisogno di usare formule che, trasferendo l'amnistia dal Parlamento al giudice (cosa di cui si è preoccupato qualche oratore: mi pare gli onorevoli Basso e Gullo), possono far correre a tutti i rischi delle divergenze e degli errori di interpretazione, che nel campo del giudizio portano inevitabilmente a sperequazioni e quindi a sostanziali ingiustizie comparative, quale che sia la diligenza, la buona volontà e l'onesta intenzione del giudice.

È stata parificata la posizione dei latitanti a quella dei detenuti, e favorevoli a tale criterio si sono dimostrati quasi tutti gli oratori che si sono occupati del problema, come per esempio gli onorevoli Leone, Madia ed altri. È stata anche proposta, con l'apposito disegno di legge n. 152, una modificazione alla norma sulla liberazione condizionale per andarvi ulteriormente incontro a coloro che dovrebbero ancora per qualche tempo espiare le loro colpe. Ma non confondiamo i peccatori per le idealità, operanti in ogni caso per fini altruistici, con quegli altri che dal turbine, dal disordine, dallo sconvolgimento generale hanno preso pretesto, spesso ammantandosi di idealità politiche, per commettere reati per fini egoistici, sciacallescamente vili e disgustanti perché traggono motivo di indegnità dalla sventura

del proprio prossimo e, peggio ancora, dalla sventura della patria. Non è possibile porre le due categorie di persone sullo stesso piano: sarebbe altamente offensivo dei veri combattenti, di coloro che sono scesi in campo per la difesa disinteressata del proprio pensiero politico, congiunto con quello della difesa della patria insanguinata, particolarmente nel glorioso periodo della Resistenza. L'espressione « delitto politico », oltre ad avere un significato tecnico attribuito dal codice penale (articolo 8), ha avuto una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale molto ampia e definitiva, usata pure dal decreto Togliatti di amnistia, per la stessa ragione tecnica e la stessa finalità morale e politica di separare, nel trattamento, gli eroi dagli sciacalli. Alcuni oratori, per esempio gli onorevoli Gullo, Berlinguer e Basso, hanno detto che esistono anche dei reati politici commessi dopo il giugno 1946.

Non può escludersi, ma mutata era certamente la situazione politica e diversa quasi sempre l'entità dei reati. Con l'instaurazione del regime democratico, la proclamazione della Repubblica, il ristabilimento e il rafforzamento dei pubblici poteri, le consultazioni elettorali, si veniva a chiudere un ciclo turbinoso della nostra storia e cessava all'interno la vera e propria lotta politica, che si era inserita in quella esterna e l'aveva seguita con una serie di lotte intestine aspre, drammatiche e spesso cruento. A tale periodo turbinoso ne è seguito un altro in cui, pur non mancando gli attriti ed i dissidi anche violenti, la lotta si è spostata su un'altra base ed ha assunto un altro aspetto, quello dell'assestamento politico, sociale ed economico nell'ambito dello Stato democratico, accettato da tutti senza distinzione, credo, anche in quest'aula. E questo periodo politico è difficilmente configurabile nel senso sopraindicato, ché i reati ai quali pare si voglia fare riferimento hanno diverso carattere e gravità. Salvo alcuni episodi sporadici di gravi fatti, in generale i reati si classificano fra lesioni, ingiurie, minacce, violenza privata, invasione di terreni, oltraggio, resistenza e violenza alle autorità. Tali reati sono quasi tutti compresi nell'amnistia, particolarmente se il limite verrà portato a quattro anni secondo la proposta della Commissione. Le pene erogate per i pochi residui vengono estinte per condono, e, tenuto presente l'altro indulto concesso con decreto 9 febbraio 1948, pochissimi sono i casi di grave entità per cui il condono opera solo parzialmente; per quelli che si presentassero meritevoli di particolare considerazione, potrebbe funzionare la liberazione condizionale,

eccezionalmente attenuata con il disegno di legge che ho testé ricordato e che è pure sottoposto all'esame della Camera.

Si è parlato dagli onorevoli Bozzi, Madia, Macrelli, Berlinguer e Cafiero anche di un particolare rigore usato nei riguardi dei reati di stampa e si è detto che sono stati esclusi dall'amnistia. Rispondo che tutti i reati di stampa sono compresi nell'amnistia e che i reati commessi con il mezzo della stampa seguono la norma generale adottata per gli altri reati. Il non aver usato un criterio di particolare favore per i reati commessi con il mezzo della stampa non può essere interpretato come un criterio di rigore. Si è da taluno deplorato che si sia concessa la amnistia ai ladri e agli assassini e la si voglia negare ai giornalisti. Taluno ha persino affermato che si ammette al beneficio dell'amnistia il rapinatore e si esclude il giornalista. La contrapposizione non va stabilita fra i delinquenti e i giornalisti, ma fra i cittadini che hanno commesso un reato e i giornalisti che pure hanno commesso un reato.

Posto così il problema, risulta chiaro che un reato, come la istigazione a delinquere o a disubbidire alle leggi o come il vilipendio e la diffamazione, riceve lo stesso trattamento se commesso da un giornalista o da un qualsiasi cittadino e se lo si è perpetrato a mezzo della stampa o con altro mezzo. La convinzione che la stampa sia stata trattata severamente deriva dal presupposto che reati come la diffamazione, le pubblicazioni oscene, siano stati esclusi dall'amnistia perché ritenuti reati caratteristici di stampa. Ma tale presupposto non ha alcun fondamento. I predetti reati, se sono commessi con il mezzo della stampa, non rientrano nell'amnistia non perché esclusi, ma per l'entità della pena stabilita dagli articoli 13, 14, 15 della legge sulla stampa. Pertanto non vi era bisogno di una speciale disposizione per escluderli dall'amnistia stessa. L'esclusione espressa opera invece solo nel caso che tali reati siano commessi proprio con mezzi diversi dalla stampa.

Su tale argomento debbo ancora aggiungere poche considerazioni per esprimere pienamente chiaro e completo il mio modo di pensare, come cerco sempre di fare. Ho già detto nella relazione al disegno di legge che le esclusioni oggettive sono determinate dall'intento di riaffermare il sentimento del dovere civico e morale. Aggiungo che ciò è tanto più necessario in quanto mai nella storia giudiziaria si è verificato un numero così ingente di vilipendi, di diffamazioni, come

negli ultimi anni. Sembra non sia possibile discutere e agitare le idee senza vituperare l'avversario. Mai si è avuto un così ostinato e grave disprezzo per le istituzioni costituzionali, come ora che dalle rovine della guerra è risorto il regime democratico, che permette larga e costruttiva critica e il più ampio controllo sulla vita pubblica. Ricordate che quando si cerca di imporre una dittatura e si vuole aver via libera per impossessarsi del potere, ci si serve soprattutto dell'arma del vilipendio, per avvilire le istituzioni costituzionali e, prima d'ogni altra, il Parlamento. (*Approvazioni*).

La critica può essere aspra, dura, polemica, ma non deve assumere forme vilipendiose e diffamatorie. Un deputato — se non erro, l'onorevole Macrelli — ha detto in quest'aula che il diffamatore è peggiore del rapinatore. Vi è molta verità in questa affermazione. Ora, non si è creduto di indulgere verso queste preoccupanti forme di reato che assumono un ritmo sempre crescente e sempre più pericoloso. Non sarebbe d'altronde giusto che un trattamento speciale di favore venisse praticato per i reati predetti quando sono stati commessi con il mezzo della stampa.

Io vi prego di considerare le cose con serenità, con animo sgombro da ogni preconcetto. Ho avuto già occasione, in altra sede, di manifestare tutta la mia simpatia per la stampa, che ha infiniti meriti che non si possono contestare: essa deve essere difesa e potenziata, perché è l'espressione più palese e più possente della democrazia; è la bandiera della libertà, è il solido baluardo contro ogni sorta di sopraffazione e di tirannia. Quando la stampa viene limitata, o peggio imbavagliata, vuol dire che la libertà e la democrazia sono in pericolo, o che addirittura la dittatura è in atto. Ma è la stampa stessa che, consapevole del suo grande potere, conscia dell'importanza della sua alta funzione educatrice, della potenza dei mezzi di cui dispone, deve esercitare un autocontrollo, come già mi sono espresso altre volte, ed essere mesorabile contro i pochi — proprio pochi — non degni del titolo di veri giornalisti combattenti per le più belle idealità, i quali, abusando del loro potere, trascendono ad azioni criminose.

Nei riguardi di questi pochi non si può essere più benevoli che nei riguardi di alcun altro cittadino che sia incorso negli stessi reati. Ho portato però la mia viva attenzione sulla particolare forma di responsabilità del direttore del giornale che non sia autore

dell'articolo incriminato, dell'editore e dello stampatore. Non è questa la sede per illustrare il mio punto di vista sul grado di responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi da altri col mezzo della stampa e di anticipare la soluzione che al problema potrebbe essere data in sede di riforma del codice penale.

Mi sembra però che, in sede di amnistia, il caso richiami ad una particolare considerazione e che possano meritare accoglimento gli emendamenti, presentati da vari deputati, tendenti ad includere nel beneficio dell'amnistia — a favore del direttore, dell'editore e dello stampatore del giornale — i reati commessi col mezzo della stampa non dal direttore del giornale, ma da persone che hanno firmato gli scritti incriminati, dei quali il direttore dovrebbe rispondere soltanto per la sua carica, essendo noti gli autori dei reati stessi.

Non si è mancato da taluno di invocare nuovi sistemi e nuovi criteri in materia di amnistia e si è accennato anche alla possibilità che questa sia applicata non per il reato in astratto, ma per il reato in concreto, considerata la personalità del colpevole e valutati gli elementi sintomatologici della gravità del reato, come mi pare si sia espresso l'onorevole Capalozza in un suo scritto.

Senza entrare nell'esame della possibilità e della opportunità in linea generale di simile criterio, non posso tacere che esso non è attuabile nel nostro ordinamento giuridico senza scardinarlo. Per il nostro diritto, amnistia è oblio del passato, è estinzione del reato indicato in via preventiva e generale; è « folgorazione del reato », come solevano dire i nostri pratici con vivida e plastica immagine. L'amnistia spiega immediatamente la sua efficacia abolitiva, in relazione a reati o a categorie di reati indicati in via preventiva e generale, o nominativamente o in base alla pena nella misura massima per essi stabilita dalla legge. Sicché il giudice non ha altro compito che accertare se un reato rientri nella categoria di quelli indicati nel provvedimento di amnistia, senza addentrarsi nel merito, prescindendo cioè dall'accertamento in concreto dell'esistenza del reato, salvo il disposto dell'articolo 152 del codice di procedura penale, e senza valutare la entità del reato stesso per l'eventuale concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. E, se talvolta ulteriori indagini sono necessarie per meglio configurare il reato, si tratta di casi — diremo così — eccezionali che non infirmano il principio. I caratteri di generalità, di pre-

ventività e di immediatezza sopra accennati distinguono l'amnistia dall'indulto, che è il beneficio applicato al caso concreto, previo accertamento dell'esistenza del reato e previa determinazione della pena su cui opera totalmente o parzialmente l'indulto stesso.

Se questa è dunque la concezione dell'amnistia quale risulta dal nostro ordinamento giuridico, dalla nostra dottrina recente e remota, dalla nostra costante giurisprudenza e principalmente dalla nostra tradizione legislativa in materia di atti di clemenza, un mutamento così radicale come quello proposto verrebbe a snaturare l'istituto. Lo ha rilevato anche l'onorevole Riccio. E un provvedimento di amnistia che seguisse un tale diverso criterio non potrebbe inserirsi nell'ordinamento giuridico senza dar luogo — nell'applicazione pratica — a difficoltà, a inconvenienti e a conseguenze probabilmente assurde e aberranti. Se si esamina l'articolo 3 del progetto della Commissione parlamentare, si ha la dimostrazione pratica di tali inconvenienti e difficoltà. Il detto articolo, nel determinare le norme per il computo delle pene ai fini dell'applicazione dell'amnistia, si discosta in parte dai criteri finora seguiti nei provvedimenti del genere, apportando innovazioni che, come ho detto, alterano e scardinano il sistema tradizionale su cui poggia l'istituto dell'amnistia, lo deformano e lo snaturano. Tutti i recenti provvedimenti di amnistia, a cominciare da quello in data 5 aprile 1944, hanno seguito la via tradizionale, adottando i criteri posti dall'articolo 32 del codice di procedura penale in materia di competenza. Così nel decreto del 1944 ora ricordato (articolo 4), così nel decreto del 29 marzo 1946 (articolo 10), nel decreto 22 giugno 1946 (articolo 7), nel decreto 26 agosto 1949 (articolo 3), è stato fatto espresso riferimento all'articolo 32 del codice di procedura penale. Nel decreto 1° marzo 1947 è stato riportato integralmente il citato articolo del codice di procedura penale, mentre nei successivi decreti 8 maggio 1947 (articolo 8) e 25 giugno 1947, 9 febbraio 1948 e finalmente 23 dicembre 1949 è stata apportata la sola, tenue modificazione consistente nel tener conto di tutte indistintamente le circostanze aggravanti.

La prima delle innovazioni del progetto in discussione è quella dell'alinea d) dell'articolo 3, secondo cui « non si tiene conto delle circostanze aggravanti, qualora concorrano con esse circostanze attenuanti, le quali, valutate ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, vengano dichiarate prevalenti o equivalenti ».

Appare evidente, a prima vista, che la pratica applicazione di tale norma darebbe luogo, nel caso di amnistia propria, a serie difficoltà. La valutazione della prevalenza o della equivalenza fra circostanze attenuanti ed aggravanti è, per l'articolo 69 del codice penale, compito del giudice che richiede un complesso esame del fatto. Tale valutazione viene definita con la sentenza conclusiva del giudizio, allorché, dalla completa istruzione e dalla discussione dibattimentale, il giudice ha tratto gli elementi necessari per fondare il proprio convincimento. Ma l'amnistia propria viene normalmente applicata quando il procedimento penale è ai suoi inizi e l'istruzione non è compiuta e talvolta è appena appena iniziata o non è neppure iniziata. La nuova disposizione, come si deduce dalla sua formulazione e da tutto il sistema del progetto, costringerebbe l'istruttore stesso ad approfondire l'esame del processo, procedendo anche ad atti istruttori di maggiore o minore durata e complessità per poter giungere alla richiesta dichiarazione di prevalenza o equivalenza da cui deriverebbe l'applicazione o la inapplicabilità dell'amnistia e contro la quale dovrebbero indubbiamente ammettersi i normali mezzi di impugnazione, poiché siffatta dichiarazione presuppone sempre un accertamento, un apprezzamento delle circostanze che hanno accompagnato il reato. Tutto ciò è in vivo contrasto con la necessità che il provvedimento di amnistia sia di facile ed immediata applicazione. E, a causa di questa istruttoria, spesso non indispensabile, molti detenuti, che potrebbero riavere prontamente la libertà, resterebbero ancora a soffrire la carcerazione. Su ciò ho il dovere di richiamare l'attenzione di tutti gli onorevoli deputati.

Una voce a sinistra. È il contrario.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho sentito una voce di diniego. Devo riaffermare che l'esame delle diverse circostanze aggravanti ed attenuanti e quello sulla loro equivalenza, ovvero sulla prevalenza delle une sulle altre, è un giudizio complesso e non agevole, talché occorre spesso disporre una istruttoria per accertare gli elementi necessari per emettere un esatto giudizio.

Ritengo quindi doveroso, come ho accennato, richiamare su ciò l'attenzione degli onorevoli deputati, e particolarmente quella dei proponenti l'emendamento, i quali otterrebbero non poche volte un effetto contrario a quello che, con bontà di intenzione, pensano di poter ottenere con l'emendamento medesimo.

Inoltre la norma darebbe luogo a disparità di trattamento in casi identici, a seconda che si tratti di amnistia propria o impropria, per la naturale tendenza, restrittiva nella prima ipotesi, estensiva nella seconda ipotesi, che i giudici hanno sempre dimostrato nella valutazione delle circostanze attenuanti.

Nella relazione della Commissione, a questo proposito, si afferma che la Cassazione in parecchie sentenze ha applicato l'amnistia dopo aver proceduto precisamente al giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti in confronto delle aggravanti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Si aggiunge che, successivamente, la Cassazione non ha più applicato il detto criterio soltanto perché i decreti di amnistia o rinviavano all'articolo 32 del codice penale o tassativamente escludevano che si potesse tener conto delle attenuanti.

È vero che in qualche sentenza isolata, come quella del 13 gennaio 1939 e quella citata dal relatore del 2 giugno 1941, la Cassazione ha ritenuto la necessità del giudizio di equivalenza o di prevalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti ai fini della applicazione dell'amnistia. Ma il detto criterio è stato successivamente ripudiato, in modo definitivo, non per la ragione addotta nella relazione, bensì perché la comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esige una valutazione in concreto, da parte del giudice, inconciliabile con l'istituto dell'amnistia così com'è disciplinato dall'articolo 15 del codice penale, che fa riferimento alla pena stabilita in astratto.

LEONE. Si tratta di vedere se la Cassazione sbagliava prima o dopo.

CAPACCHIONE. Perciò risolviamo la questione legislativamente.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Io pongo i termini del problema quali sono in fatto e in diritto; e l'onorevole Leone, che è maestro di diritto penale, potrà poi svolgere le sue obiezioni, fare le correzioni che riterrà opportune e darci insegnamenti dei quali noi terremo il debito conto, perché saranno sempre insegnamenti meritevoli di considerazione.

La Cassazione ha affermato che, « quando manca in un decreto di amnistia il richiamo all'articolo 32 della procedura penale per la determinazione della pena massima edittale dei reati suscettibili dell'applicazione del beneficio, si deve tener conto delle circostanze

attenuanti, ma queste vanno sempre computate nella misura minima ». Le cito, onorevole Leone, ciò che ha detto la Cassazione l'11 aprile 1951, in occasione del ricorso Mastella (*Giustizia Penale*, parte seconda, colonna 840).

Questo stesso principio è stato riaffermato dalla Cassazione in relazione all'attenuante della minore età, anche quando il decreto di amnistia faceva richiamo all'articolo 32 del codice penale. Si deve quindi concludere che il richiamo fatto nella relazione all'autorità del Supremo Collegio questa volta non suffraga la modificazione apportata, sul punto in esame, dalla Commissione al testo governativo; anzi, conferma il criterio seguito da tale testo, che nel passato, mentre ha permesso la sollecita applicazione dell'atto di clemenza, non ha mai dato luogo ad alcun inconveniente.

La seconda innovazione è ancora più radicale e pericolosa, ed è quella dell'alinea e, dello stesso articolo, in cui si dispone che si tenga conto della diminuzione di pena derivante dalle circostanze attenuanti, che si calcola nella misura massima consentita dalla legge. Anche tale norma darebbe luogo a difficoltà di applicazione analoghe a quelle previste per il caso precedente. E, poiché le attenuanti vengono concesse solo in seguito al dibattimento con la sentenza che definisce il giudizio, sarebbero frequentissimi i casi in cui solo con tale conclusivo provvedimento sarebbe possibile determinare la concreta applicabilità dell'amnistia. In sostanza, per l'applicazione dell'amnistia si dovrebbe nella quasi totalità dei casi svolgere per intero il procedimento penale che occorre non per l'amnistia, bensì per l'applicazione del beneficio dell'indulto. Le conseguenze pratiche sarebbero senz'altro gravemente pregiudizievoli per gli stessi imputati.

Oltre alle suaccennate difficoltà di applicazione, l'innovazione portata dall'alinea e) dell'articolo in esame presenta molti inconvenienti e situazioni che sono — dovete perdonarmi se lo dico — proprio controproducenti. L'innovazione, infatti, contrasta molto profondamente e decisamente, come ho già detto, con il sistema codificato, il quale, tutte le volte che a qualche effetto devesi tener conto della entità del reato, prescinde dalle circostanze attenuanti (così per la competenza, per la emissione dei mandati, per la formulazione del capo di imputazione, ecc.).

Vi prego di concedermi pochi minuti per indicarvi alcuni fra i più importanti inconvenienti, indicazione che non ritengo

superflua data la gravità della questione e le ancor più gravi conseguenze che derivano dalla decisione, da meditare seriamente:

1°) L'amnistia risulterebbe in pratica concessa non per determinati reati ma per tutti, poiché quasi ogni reato potrebbe rientrare nell'ambito dell'amnistia per il concorso di circostanze attenuanti. Sicché, in definitiva, l'amnistia sarebbe rimessa, come ho già accennato, al potere del giudice, in quanto ritenga o meno sussistente una o più circostanze attenuanti, o ritenga, nel concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, la equivalenza tra di esse o la prevalenza delle une sulle altre.

2°) La circostanza dell'età verrebbe presa due volte in considerazione nella valutazione delle situazioni agli effetti dell'amnistia, una volta ai sensi dell'articolo 1, alinea b), e una volta ai sensi dell'articolo in esame.

3°) Tutti i reati per cui la pena stabilita dalla legge non è superiore nel massimo a 16 anni di reclusione potrebbero (con il concorso di un sufficiente numero di attenuanti) essere dichiarati amnistiati nei casi concreti, poiché è teoricamente possibile, per la diminuzione di pene derivante dalle attenuanti, ridurre la pena ad anni 4 (cioè ad un quarto di 16: ultimo comma dell'articolo 67). In tal modo potrebbero rientrare nell'amnistia anche i reati di sequestro di persona, di rapina, di estorsione, di sequestro a scopo di estorsione, di peculato, di violenza carnale, ecc., per i quali è concepibile, per pura ragione di umanità, l'indulto ma non l'amnistia, se, come ho accennato in principio, non si vuole dare un colpo di spugna al codice e alle leggi penali e scarcerare quelli che lo meritano e quelli che ancora non hanno dato alcun segno di emenda e di rieducazione e che, per il bene di tutti, non possono essere rimessi in circolazione.

4°) Quando si tratta di minori, per la stessa ragione e con lo stesso sistema sopraindicato, potrebbero rientrare nell'amnistia anche i reati punibili con un massimo di pena di 24 anni di reclusione; esempio, l'omicidio; per effetto della attenuante dell'età, di altre due attenuanti comuni e di quelle generiche la pena potrebbe essere ridotta ad anni sei.

5°) Ancora per quanto riguarda i minori, rientrerebbero senz'altro nell'amnistia, per effetto dell'attenuante della età, tutti i reati punibili con pena non superiore a nove anni di reclusione (per esempio: lesione grave, associazione per delinquere, sequestro di persona) e potrebbero rientrarvi, per il con-

corso di un'altra sola attenuante (anche di quelle generiche), i più gravi reati come la rapina, il sequestro di persona, il peculato, la violenza carnale, ecc.

6°) Ancora più aberrante è un'altra conseguenza della innovazione, per cui potrebbe essere compreso nell'amnistia il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, mentre ne sarebbe escluso quello meno grave di corruzione per un atto d'ufficio; potrebbe rientrarvi il reato di costrizione alla prostituzione e sfruttamento di prostitute, mentre ne sarebbe escluso quello di istigazione alla prostituzione e di favoreggiamento. Può ipotizzarsi il caso di un minore condannato per omicidio volontario alla pena di otto anni di reclusione, con il concorso di quattro attenuanti. Questo caso rientrerebbe nell'amnistia (impropria) pur avendo il giudice, valutate le circostanze, inflitta una pena superiore agli anni sei previsti dall'articolo 1, alinea b), del disegno di legge emendato.

La disposizione in esame infine è in contrasto proprio con l'articolo 1 del progetto di cui dovrebbe indicare una modalità di applicazione: questo dispone che l'amnistia è concessa « per i reati per cui è stabilita una pena non superiore nel massimo a... diciannove anni, se la Camera vorrà. È di intuitiva evidenza come ciò non si possa affermare quando sulla pena edittale si compiono le diminuzioni di pena — nella misura massima consentita dalla legge — per effetto delle circostanze attenuanti. Ma è da aggiungere che non si ottiene neppure quello che, come ho detto all'inizio, sarebbe lo scopo della innovazione, e cioè di applicare l'amnistia al reato in concreto.

Anche qui è evidente che il risultato che si otterrebbe per effetto delle diminuzioni di pena operate nella misura minima indiscriminatamente non corrisponde neppure in via approssimativa al risultato a cui perverrebbe il giudice mediante la libera valutazione delle attenuanti stesse.

Se, dunque, sono tanti e tanto grandi gli inconvenienti e le sconcordanze di ordine giuridico e pratico che sarebbero cagionati dalle innovazioni proposte, mi sembra sia, più che opportuno, necessario mantenere il sistema finora sempre seguito e accettato dal progetto governativo, che presenta minori incongruenze e che in ogni modo, tra gli altri, ha due grandi vantaggi: l'immediata, contemporanea applicazione dei benefici in tutta Italia; la facilità e la sicurezza nell'applicazione del provvedimento, anche perché

la lunga elaborazione giurisprudenziale ha risolto quasi tutte le controversie e i dubbi che si sono presentati nella applicazione dei provvedimenti precedenti.

Un'altra innovazione del progetto della Commissione è quella contenuta nel secondo comma dell'alinea a) dell'articolo 4, che prevede il « condono » delle misure di sicurezza da « esparsi » in uno stabilimento per misure di sicurezza « quando il condono non abbia operato sulla condanna alla pena detentiva perché totalmente espia ».

A parte l'improprietà dei termini « espiazione » e « condono », che dovrebbero essere soltanto usati per le pene e non per le misure di sicurezza, la disposizione in esame non dovrebbe meritare il vostro consenso; e alcuni oratori hanno già espresso la loro contraria opinione. Ricordo, per esempio, l'onorevole Riccio.

Dal punto di vista costituzionale la disposizione non sembra legittima. L'articolo 79 della Costituzione, come abbiamo visto all'inizio di questo intervento, prescrive che « l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere ».

Il termine « indulto » usato dalla Costituzione ha un significato ben determinato, che è espressamente definito dall'articolo 174 del codice penale. Secondo tale disposizione « l'indulto, ecc., condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge ». L'indulto, dunque, può avere solamente per oggetto le pene e non le misure di sicurezza, che per loro natura e loro finalità sono nettamente distinte dalle pene.

Manca pertanto il saldo fondamento costituzionale alla delega, per quanto riguarda le misure di sicurezza, trattandosi di un'ipotesi non prevista dal legislatore costituente e non inquadrabile nell'articolo 79 né in altre norme costituzionali.

L'emendamento inoltre, a volerlo esaminare nel merito, non tiene alcun conto della sostanziale differenza fra pene e misure di sicurezza e sembra voler considerare queste ultime come una continuazione od un inasprimento della pena. Ciò scuote alla base il sistema dualistico, scientificamente esatto e accettato nel diritto positivo, e può costituire un precedente di particolare gravità. Soprattutto si tenga presente che, secondo il progetto, potrebbero essere dimesse dagli stabilimenti per le misure di sicurezza persone gravemente pericolose alla società.

¶ Ricordo perché, si può dire, di palpitante attualità, il fatto di quel lavoratore, il quale qualche settimana fa in Roma, dopo che era stato dimesso dalla casa di salute, in apparenza guarito, ha, senza plausibile motivo, accoltellato e ucciso la moglie.

Guardiamoci, dunque, per un malinteso sentimentalismo, dall'errore di mettere in libertà coloro che non sono sani di mente, per quanto la loro condizione non possa non destare grande pietà.

Ma, a parte le esposte considerazioni di carattere generale, non vanno tacite le inique conseguenze pratiche alle quali darebbe luogo l'applicazione della norma in esame.

Si pensi al caso di due individui, condannati alla stessa pena, parzialmente condonabile, e nei cui confronti debba applicarsi la stessa misura di sicurezza. Se per uno di essi il condono potesse avere pratica applicazione pochi giorni prima della scadenza della pena, mentre l'altro non facesse in tempo a fruirne avendo appena ultimato l'espiazione della pena detentiva, accadrebbe che il primo risparmierebbe bensì qualche giorno di prigione, ma non potrebbe evitare una misura di sicurezza detentiva di imprevedibile durata, mentre il secondo, che avrebbe eventualmente espiaato solo pochi giorni di pena in più, eviterebbe totalmente la sottoposizione alla misura di sicurezza.

In ogni modo, è da tenere presente che gli effetti del condono nei riguardi della misura di sicurezza sono già previsti e regolati dall'articolo 210 del codice penale. È vero che nell'applicazione pratica la norma dà luogo a qualche incertezza ma, anche per questo, in attesa di una logica e meditata riforma, non sembra sia opportuno, a quelli esistenti, aggiungere o sostituire altri preveduti o prevedibili inconvenienti.

Comunque, in tutti i casi degni di considerazione che non fossero favorevolmente risolti da tale articolo, potrà provvedersi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 207 del codice penale.

Un'ultima questione prima di finire: la facoltà di rinuncia all'amnistia.

Alcuni degli emendamenti ripropongono una innovazione introdotta per la prima volta nei decreti del 1946, circa la facoltà di rinuncia all'amnistia, contro la quale si sono invece manifestati altri, come, ad esempio, l'onorevole Riccio. Quanto meno, si vorrebbe concedere la facoltà di chiedere, anche dopo l'emanazione del provvedimento di clemenza, l'assunzione di nuovi mezzi istruttori o ad-

dirittura la celebrazione del dibattimento, al fine di acquisire gli elementi che potrebbero giustificare l'applicazione dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale, sempre ferma l'applicabilità dell'amnistia nel caso che i nuovi elementi raccolti non rendessero evidente che il reato non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Già in occasione del decreto del 22 giugno 1946, n. 4 (che volle giustificare la norma con la necessità di « tutelare il particolare interesse dell'imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il fatto addebitatogli »), da alcuni fu fatta presente la inopportunità della innovazione. Essa, infatti, sovverte completamente i principi tradizionali in tema di amnistia — che, per la sua stessa natura di causa estintiva del reato, non può ritenersi rinunciabile, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Berlinguer. Inoltre può affermarsi che non ha neppure raggiunto lo scopo di giustizia prefissosi dal legislatore del 1946.

È da osservare infatti che, tenendo fermo il principio della non rinunciabilità dell'amnistia, l'applicazione in concreto del beneficio non può avere alcun valore indicativo di responsabilità; tale valore, e molto più grave e fondato, viene ad avere invece quando sia stata concessa la facoltà di rinunciarvi e l'imputato non se ne sia avvalso.

Orbene, l'esperienza seguita all'applicazione del decreto 22 giugno 1946, n. 4, ha rivelato che l'innovazione fu rivolta ad esclusivo vantaggio degli abbienti, mentre rimasero colpiti dalla più grave presunzione di responsabilità tutti coloro che, pur coscienti della propria innocenza, non ebbero i mezzi per portare avanti il giudizio o che, per motivi contingenti, furono altrimenti costretti a non avvalersi della facoltà loro concessa.

Le stesse ragioni possono valere per far ritenere non accoglibile anche la proposta di concedere la facoltà di richiedere l'assunzione di nuovi mezzi di prova o la celebrazione del dibattimento al solo fine della pronuncia indicata nell'articolo 152, capoverso, del codice penale.

In ogni caso, se la rinuncia fosse ammessa, dovrebbe stabilirsi inequivocabilmente il principio che il beneficio dell'amnistia non può più essere applicato in favore di colui che vi abbia rinunciato o che abbia chiesto l'assunzione di nuovi mezzi di prova o la celebrazione del dibattimento, qualunque possa essere l'esito della nuova istruttoria o del giudizio.

Per quanto concerne i reati militari e finanziari, il Governo non è del parere — in linea

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

di massima — di estendere il progetto presentato al Parlamento con gli emendamenti accolti dal ministro delle finanze in sede di commissione per i reati finanziari. Comunque, sui singoli emendamenti esprimeranno il parere del Governo i ministri competenti.

Onorevoli deputati, più volte durante questo mio intervento mi avete udito invocare l'indulgenza e la generosità per coloro che soffrono per la privazione della libertà. Fra i sofferenti, però (e mancherei ad un dovere se non lo rilevassi), sono pure le vittime, e le famiglie superstiti delle azioni delittuose compiute dai primi. Anche il loro grido di dolore non deve rimanere ascoltato e le loro sofferenze non tenute in alcun conto. Vi è, poi, la massa, la grande massa di coloro che non vivono tranquilli per lo sfrenarsi della delinquenza e invocano provvedimenti di prevenzione e quando sia indispensabile, di repressione.

Per ricordare un'ultima volta alla statistica, di fronte a poco più di 40 mila carcerati, abbiamo ben 47 milioni di persone in libertà, che costituiscono la popolazione della Repubblica italiana. Ebbene, la minoranza di quei 40 mila, e gli altri, pure in minima minoranza, che sguisciano fra le maglie della giustizia, tengono in stato di inquietudine l'enorme maggioranza del popolo, che reclama e ha diritto di lavorare in stato di serenità. Invece, sintomi allarmanti di ripresa della delinquenza peggiore si notano in questo ultimo periodo, qua e là, in tutta Italia, dall'estremo nord all'estremo sud, peninsulare e insulare. Abbiamo, dunque, il dovere di ridare al paese pienezza di tranquillità e di sicurezza non soltanto all'esterno, ma anche all'interno; abbiamo il dovere di difendere la società contro coloro che di essa sono i nemici. Se facessimo, con la legge in discussione, un atto di generosità, che addolcisse la violenza delle passioni politiche e ci riconducesse ad un clima di sereno dibattito di leggi di progresso sociale, acquisteremmo benemerenzia di fronte al paese; ma se eccedessimo, finendo per compiere un atto di debolezza, agiremmo contro la giustizia (ch'è pure proporzione fra merito e ricompensa); e senza la giustizia, ricordiamolo, non può esservi pace né progresso sociale. *(Vivi applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

Come i colleghi ricorderanno, l'ordine del giorno De Francesco è stato ritirato. Sono rimasti due ordini del giorno: Pirastu e Di Vittorio, dei quali ho già dato lettura.

Qual è il parere del Governo su di essi?

AZARA, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo non è favorevole all'ordine del giorno Pirastu.

Non è questa la sede né il momento di prendere la decisione suggerita nell'ordine del giorno, specie in relazione a quanto ho detto poc'anzi a proposito della ripresa della delinquenza in certe parti d'Italia. Non è quindi il caso di allentare per il momento le maglie del confino e porre in libertà i confinati, a meno che risultino meritevoli di questa libertà.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Di Vittorio, dichiaro che il Governo è contrario.

Costituzionalmente non è ammissibile questo ordine del giorno o qualsiasi altro provvedimento estraneo all'oggetto dell'amnistia e dell'indulto, che sono istituti di diritto penale. In separata sede il Governo esaminerà se il provvedimento suggeritovi potrà essere preso in considerazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Pirastu?

PIRASTU. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Di Vittorio?

DI VITTORIO. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti, cominciando con l'ordine del giorno Pirastu:

« La Camera,
in occasione della emanazione della legge sull'amnistia e indulto,

in considerazione della opportunità di far beneficiare delle misure di clemenza anche coloro che sono stati sottoposti alle misure di pubblica sicurezza restrittive della libertà personale,

invita il Governo

a voler disporre che coloro che sono stati assegnati al confino siano subito posti in libertà ».

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Noi siamo contrari all'ordine del giorno Pirastu e crediamo di individuare esattamente lo spirito e la portata di questo ordine del giorno, soprattutto dopo le dichiarazioni che testè ha fatto l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Se la preoccupazione fosse quella di guardare con occhio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

clemente i confinati politici, noi evidentemente non potremmo non associarci a quest'ordine del giorno; ma se è vera l'informazione dell'onorevole ministro — e non abbiamo motivo per contestarla o dubitarne — se cioè i casi che attengono a questa particolare misura di sicurezza sono limitati all'ambito del reato comune o del sospetto del reato comune (*Proteste a sinistra*), indubbiamente non possiamo dare il nostro voto favorevole.

Colleghi dell'estrema sinistra, ci troviamo in una situazione particolare nella quale dobbiamo veramente vagliare il problema con animo disteso. I recenti episodi criminosi verificatisi in Sardegna, a Biella ed in Sicilia hanno indotto la stampa a questa considerazione concorde: che se la misura di sicurezza fosse stata in alcuni casi tempestivamente attuata, avremmo evitato spargimenti di sangue che non possono qualificarsi assolutamente motivati od originati da una esplosione di natura politica, ma che danno la dimostrazione più supina e piatta della volgarità criminale del reato comune.

Se questo è, non ci sentiamo di concedere la liberazione a coloro che sono stati sottoposti alla misura di sicurezza perché sospettati di un'attività assolutamente non politica, ma qualificabile e qualificata esclusivamente nell'ambito del reato comune. Commetteremo una seria ingiustizia se, per mancanza di lealtà e di franchezza, dichiarassimo di accettare o anche semplicemente di rimetterci alla maggioranza della Camera e di astenerci dal prendere posizione in merito a quest'ordine del giorno.

Per chiarezza e lealtà, e tenendo conto della situazione particolare, in riferimento ai motivi che hanno determinato quella misura di sicurezza, noi, allo stato delle cose, dichiariamo di votare contro questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora procedere alla votazione dell'ordine del giorno Pirastu.

SCAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

PIRASTU. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'ordine del giorno Di Vittorio.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Ritirerei il mio ordine del giorno se l'onorevole ministro potesse dichiarare, a nome del Governo, che come si è fatto

sempre si farà anche questa volta. Noi sappiamo che ogni qualvolta vi è stato un provvedimento di amnistia vi è stato anche l'annullamento delle infrazioni disciplinari dei pubblici dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso assumere un tale impegno in questo momento. L'unico impegno che posso assumere a nome del Governo è quello che il Governo stesso esaminerà la questione; ma non posso impegnare il Governo a risolverla in un modo determinato.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, dopo questa precisazione del ministro, insiste ?

DI VITTORIO. Insisto per la votazione, per dare modo alla Camera di esprimere un voto a favore dell'annullamento delle punizioni disciplinari dei pubblici dipendenti, nello stesso momento in cui essa si accinge ad amnistiare reati di carattere antisociale.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Noi voteremo a favore di questo ordine del giorno perché — come la Camera ricorderà — quando si determinò lo sciopero dei pubblici dipendenti nel 1949 noi sostenemmo, attraverso una interpellanza da me svolta, la illegittimità di queste sanzioni, dal momento che l'articolo 40 della Costituzione non è stato ancora applicato con una legge, e quindi il diritto di sciopero non può essere negato, né può essere considerato illegittimo, allo stato attuale, per alcuna categoria di lavoratori.

In coerenza, quindi, con la tesi allora sostenuta, e che fu anche accolta dal Governo nella replica alla nostra interpellanza, sia pure in modo dubitativo, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Dichiaro che voterò a favore dell'ordine del giorno Di Vittorio.

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Noi non saremmo contrari allo spirito che anima questo ordine del giorno. (*Commenti a sinistra*). Vorrei però pregare il presentatore di questo ordine del giorno di sopprimere le parole « contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia » e « sino alla data di applicazione dell'amnistia ».

In questo modo, si salverebbe l'equilibrio prospettato dall'onorevole ministro guardasigilli, il quale ha detto che non può impegnare tutto il Governo. Evidentemente, essendo presente solo il ministro di grazia e giustizia, noi non possiamo impegnare il Governo in una maniera così ampia e definitiva, costringendolo per forza ad accettare un impegno di questa natura, cioè ad adottare, immediatamente e contemporaneamente alla stessa promulgazione della legge dell'amnistia, un provvedimento siffatto. Usare l'espressione « contemporaneamente » non significherebbe equilibrare la situazione e rendere possibile una intesa di tutta la Camera: suggeriamo invece al Governo di disporre un annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti ad attività politico-sindacali, senza però delimitare né il tempo entro cui dovrebbe essere emanato siffatto provvedimento e senza, evidentemente, ancorarlo alla emanazione e alla data di promulgazione di questa amnistia. In questo senso, se il proponente accetta la soppressione delle parole che abbiamo indicato, noi potremo appoggiare l'ordine del giorno.

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Il gruppo monarchico voterà a favore dell'ordine del giorno Di Vittorio, perché, dato che la materia dello sciopero non è ancora disciplinata, noi riteniamo che non si possano fare delle differenziazioni. Ci auguriamo però che al più presto una precisa disciplina della materia eviti queste perplessità e queste incertezze.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, accetta le modificazioni suggerite al suo ordine del giorno dall'onorevole Concetti?

DI VITTORIO. Signor Presidente, per consentire alla Camera un voto unanime per l'annullamento delle punizioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti, io accetterei la proposta dell'onorevole Concetti se l'eliminazione delle parole « contemporaneamente, ecc. » volesse significare soltanto due o tre giorni, cinque giorni dopo, una settimana dopo, o prima; ma se invece dovesse significare, come mi è parso di intendere nella dichiarazione dell'onorevole Concetti, che in tal modo la Camera non dovrebbe impegnare il Governo ad annullare questi provvedimenti, io non potrei accettarla. L'ordine del giorno si propone in sostanza di permettere alla Camera di manifestare al Governo la propria volontà di annullare le punizioni disciplinari

contemporaneamente all'amnistia che viene concessa per tutta quella serie di reati che sappiamo. Quindi, se l'accettazione della soppressione proposta dall'onorevole Concetti dovesse annullare il significato dell'ordine del giorno, io non potrei aderirvi.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, è evidente che, sopprimendo l'inciso « contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia », viene tolta la determinazione del tempo. Su questo non c'è dubbio; a meno che la specificazione non sia sostituita da espressioni come « con la maggiore sollecitudine ».

DI VITTORIO. Io credo che noi potremmo votare l'ordine del giorno per divisione, e i colleghi democratico-cristiani potrebbero votare a favore del complesso e contro l'inciso. In questo modo sarebbe possibile una manifestazione più chiara della volontà dei vari settori della Camera.

PRESIDENTE. Si dovrebbe votare separatamente l'inciso: « contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia ».

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. L'osservazione fatta dall'onorevole Di Vittorio per la verità è andata anche al di là delle mie intenzioni: non è che io volessi proporre la soppressione del « contemporaneamente ecc. », per rinviare *sine die* l'adozione di un provvedimento di questo genere; però evidentemente io non posso fornire l'assicurazione che il provvedimento sarà emanato entro due giorni dalla promulgazione del decreto di amnistia. È risibile il solo pensarlo. Nemmeno il ministro della giustizia può darci una siffatta assicurazione, per cui mi chiedo se non sarebbe più conveniente prendere atto della volontà unanime dell'Assemblea di concedere un atto di clemenza in questo settore, eliminando ogni motivo di divisione.

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Il gruppo liberale voterà a favore dell'ordine del giorno Di Vittorio nella sua formulazione originaria, ritenendo che, nel momento in cui si emana un ampio provvedimento di clemenza per i reati politici e comuni, non possano essere escluse le sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti dallo Stato.

SIMONINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONINI. Anche il gruppo socialdemocratico voterà a favore dell'ordine del giorno Di Vittorio.

AGRIMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Arrivati a questo punto, penso che non sia più rilevante il tempo in cui il provvedimento verrà emanato, ma valga la pena di aderire, sotto questo aspetto, alla formulazione dell'onorevole Di Vittorio. Io, invece, proporrei la soppressione delle parole «...per motivi attinenti alla attività politica e sindacale fino alla data di applicazione dell'amnistia», dando così all'ordine del giorno un senso e una portata più larghi.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, accetta questa modificazione?

DI VITTORIO. Poiché la proposta Agrimi ha valore estensivo, io l'accetto.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Mentre dichiaro che voterò l'ordine del giorno Di Vittorio, desidero chiarire che non si devono intendere assorbiti in esso, gli emendamenti riferentisi a particolari forme di sanzioni disciplinari. Per esempio, io ho proposto emendamenti che riguardano i matrimoni dei militari e alcune mancanze commesse da esercenti attività professionali, con ad esempio i notai evidentemente si tratta di categorie per le quali la definizione generica di « dipendenti dallo Stato » non è molto pertinente. Desidero appunto che sia chiaro che questi emendamenti a suo tempo potranno essere votati e non possa essere invocata la preclusione. Io quindi voterò insieme con il mio gruppo l'ordine del giorno Di Vittorio con l'emendamento presentato, ma resti fermo che quando ci troveremo dinanzi agli emendamenti concernenti in particolare talune misure disciplinari, quegli emendamenti non saranno preclusi né assorbiti dalla votazione sull'ordine del giorno Di Vittorio.

PRESIDENTE. È evidente, onorevole Leone, poiché la legge tratta non di infrazioni disciplinari ma di reati.

LEONE. Sono d'accordo, e d'altronde questa è stata anche l'osservazione dell'onorevole guardasigilli a proposito delle sanzioni in genere. Io avevo infatti proposto, in sede di legge-delega per l'amnistia i miei emendamenti, con la riserva, che avevo conservato nel mio animo, di chiederne il trasferimento nella legge sulla liberazione condizionale. Ma vorrei ora solo stabilire che una parte dei miei emendamenti (che probabilmente ora, preso così di sorpresa, non saprei neppure indicarle in quale pagina del fascicolo siano collocati) non rientra nell'ordine del giorno Di Vittorio.

PRESIDENTE. Ma in queste condizioni non può che fare una riserva di carattere personale, non già impegnare la Camera ad una direttiva qualunque, perché dovremmo altrimenti esaminare ora gli emendamenti cui ella si riferisce, il che è in questo momento impossibile. Io prendo atto della sua riserva, senza pregiudizi per quelle che potranno essere le deliberazioni della Camera.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Per eccesso di scrupolo, signor Presidente, debbo chiarire che ho dichiarato che accettavo l'emendamento del collega a patto però che significasse che veniva esteso a tutte le sanzioni disciplinari, non solo a quelle per motivi sindacali, politici, ecc..

PRESIDENTE. Ciò è chiaro, se si parla di « annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti sino alla data di pubblicazione dell'amnistia ».

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Per evitare qualunque equivoco che risulti da quanto è emerso dalle dichiarazioni dell'onorevole Di Vittorio, proporrei di aggiungere « per qualsiasi motivo », così da comprendere sia le sanzioni disciplinari di carattere politico-sindacale, come qualunque altra.

AGRIMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Mi riferisco alla mia precedente proposta. Le osservazioni dell'onorevole Leone mi hanno indotto a riflettere ulteriormente, giacché qui non bisogna lasciarsi prendere dalla demagogia, ma bisogna valutare in profondità. Io ho delle perplessità per la più grande sanzione disciplinare, cioè per la destituzione, che in genere è la conseguenza di gravi fatti e di gravi manchevolezze. Quindi restino incluse tutte le sanzioni, dal semplice rimprovero alle altre, ma venga esclusa la destituzione.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Agrimi, non sarebbe più semplice non avventurarsi, improvvisando, in una estensione di cui non conosciamo i limiti, e attenersi al testo dell'ordine del giorno? (*Approvazioni a sinistra*).

AGRIMI. Non insisto.

PRESIDENTE. Porremo allora in votazione il testo originario dell'ordine del giorno Di Vittorio.

JANNELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

JANNELLI. Desidero far rilevare l'assurdità di applicare il condono per le infrazioni compiute fino alla data di entrata in vigore della legge che stiamo discutendo. In tal modo si rilascia una specie di cambiale in bianco a tutti quei pubblici dipendenti che volessero commettere mancanze da questo momento sino all'entrata in vigore della legge. (*Approvazioni*). Al massimo potrebbe fissarsi la data di oggi.

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Non è esatto quello che dice il collega Jannelli, anzi è vero l'opposto. Il collega Jannelli si è preoccupato che possano essere soggette all'amnistia anche quelle infrazioni che si verificheranno fino alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'ordine del giorno dice che sono da annullarsi le sanzioni disciplinari inflitte fino « alla data di applicazione dell'amnistia », cioè fino al 21 settembre 1953.

Questo non mi convince (ed è l'opposto di quanto ha affermato l'onorevole Jannelli): anche qui bisogna avere riguardo non alla pena inflitta o non inflitta, alla sanzione avvenuta o non avvenuta, ma alla data della commessa infrazione, cioè all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa. Quindi, occorre modificare proprio allargando l'ordine del giorno, nel senso che siano annullati tutti quei procedimenti disciplinari, anche se non ancora coronati da sanzione inflitta, che siano determinati da infrazioni di origine politica o sindacale fino alla stessa data cui si riferisce il provvedimento di amnistia: il 21 settembre. Secondo questo ordine del giorno, infatti, un dipendente ancora sotto procedimento disciplinare, che non abbia ancora avuto comminata una sanzione prima della data di applicazione dell'amnistia, resterebbe fuori dal provvedimento di clemenza. Questo è ciò che risulta dalla formulazione dell'ordine del giorno Di Vittorio.

DI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Quando si parla di limite di tempo nell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, si ha riguardo al giorno in cui fu commesso il fatto, non alla durata del procedimento disciplinare. Quindi, sotto questo aspetto, mi sembra opportuno il rilievo del collega Jannelli affinché non venga sancita una norma che sarebbe contraria alla Costituzione.

È vero che qui vertiamo non in materia di amnistia e di indulto, che si applicano alle pene vere e proprie, ma in materia di san-

zioni disciplinari. Ad ogni modo, in relazione all'articolo 79 della Costituzione, che stabilisce nel capoverso che « l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione », quanto meno io penso non possiamo andare oltre la data della proposta Di Vittorio. La proposta Di Vittorio è stata fatta oggi e penso quindi che non possa essere assolutamente applicato questo provvedimento ai fatti commessi successivamente alla data odierna.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbero senz'altro eliminare le parole finali dell'ordine del giorno « sino alla data di applicazione dell'amnistia ».

DI VITTORIO. D'accordo.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Io voterò contro, perché, evidentemente, la interpretazione data in quest'ultimo momento è in pieno contrasto con il testo dell'ordine del giorno.

In precedenza si era detto: data di applicazione dell'amnistia, e cioè doveva intendersi non la data in cui sarà promulgato il decreto di amnistia, ma la data della commissione del fatto, alla quale ci riferiamo per l'applicazione dell'amnistia, cioè o il 7 giugno, o il 18 agosto, o il 21 settembre al massimo. L'ordine del giorno significava quindi che si concedeva l'amnistia disciplinare per i fatti compiuti fino a quella data, cioè al massimo al 21 settembre. Questo era il testo. In quest'ultimo momento, invece, l'onorevole Di Vittorio porta ancora più avanti e dice: fino ad oggi. Noi ci troviamo davvero di fronte ad una situazione profondamente immorale: che anche per i fatti che si sono compiuti durante la discussione della legge verrebbe ad essere concessa l'amnistia.

Per queste ragioni, se l'onorevole Di Vittorio non chiarisce ancora il suo pensiero accettando il mio suggerimento, io voterò contro. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, la sua interpretazione non è la mia. Secondo me, sopprimere le parole « fino alla data di applicazione dell'amnistia », e non sostituire alcuna altra data, significa riferirsi alla data comune, al 21 settembre 1953.

RICCIO. Se è così, sono d'accordo.

CAPALAZZA. Ma la proposta è di oggi.

RICCIO. Ciò non significa niente; ci si riporta sempre alla data che viene fissata nella legge.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, concorda con la mia interpretazione?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

DI VITTORIO. Sto facendo uno sforzo per cercare di permettere alla Camera di arrivare ad una manifestazione unanime. Accetto la proposta di un collega, ed un altro collega dichiara di votare contro perché ho accettato quella proposta. Adesso credo che ritirando l'ultimo brano della frase e togliendo « fino alla data di applicazione dell'amnistia », potremmo raggiungere l'accordo. Io penso che ci potremmo fermare alle parole « o sindacali ».

Per evitare una sottigliezza di carattere giuridico che potrebbe sorgere domani, concordo poi nella interpretazione che, anche se nell'ordine del giorno si parla di punizioni inflitte fino a quella data, è bene inteso che si tratta di fatti commessi fino a quella data anche se il procedimento disciplinare è in sospeso e dovrebbe avere un corso successivo. Sono d'accordo, cioè, con quanto ha precisato l'onorevole Foderaro.

Penso che, così, tutto sia chiaro, e che si possa passare alla votazione.

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. All'inizio mi ero permesso di domandare all'onorevole Di Vittorio se accedeva al suggerimento di cancellare, nella parte impegnativa dell'ordine del giorno, non solamente le parole che adesso ha convenuto di togliere, ma anche una prima parte, quella che dice « contemporaneamente alla emanazione ». Siccome l'onorevole Di Vittorio non ha voluto accedere a questa proposta e poiché noi abbiamo dichiarato di essere d'accordo con lo spirito dell'ordine del giorno, siamo ora dinanzi a questa situazione: o fare nostra e approvare la proposta Di Vittorio, che vincola il Governo all'emanazione di questi provvedimenti a scadenza fissa, cioè all'emanazione dell'amnistia, oppure dichiararci contrari perché, pur essendo d'accordo con lo spirito dell'ordine del giorno, viene imposta questa iugulazione.

Di fronte a questa situazione, qual è l'impegno e qual è il voto che noi vogliamo esprimere? Noi siamo d'accordo con lo spirito dell'ordine del giorno, ma non possiamo aderire a questa fissazione di data, per cui dobbiamo per forza chiedere la votazione per divisione, almeno perché sia chiaro che noi non vogliamo ancorare il provvedimento a quel riferimento esclusivamente temporale.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'ordine del giorno Di Vittorio, con esclusione dell'inciso: « contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia »:

« La Camera,

considerato che è opportuno integrare i provvedimenti di clemenza disposti con i disegni di legge in discussione, con un provvedimento che annulli le sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti, come usualmente è stato sempre fatto in analoghe occasioni;

ritenuto che lo spirito informatore dei disegni di legge in discussione e l'intento di pacificazione e di distensione, da ogni parte proclamato, particolarmente consigliano l'annullamento delle sanzioni inflitte per motivi politici e sindacali,

impegna il Governo

disporre l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti ad attività politiche o sindacali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'inciso:

« contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia ».

(È approvato — Applausi a sinistra).

Pertanto l'inciso « contemporaneamente all'emanazione dell'amnistia » rimane nell'ordine del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sulla fissazione dell'ordine del giorno.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ella sa, signor Presidente, che la proposta di legge Roberti ed altri (n. 191) per la modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, fu dichiarata urgente perché si tratta di termini che sono già scaduti e che è indispensabile prorogare al più presto.

D'altra parte, sulla necessità della proroga vi è l'accordo pressoché completo. Io prevedo che al massimo in un quarto d'ora la discussione possa esaurirsi. Chiedo perciò che la proposta di legge Roberti sia iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se gli risulti che il Ministero estero britannico abbia disposto che d'ora in poi le importazioni in Inghilterra di vari prodotti italiani saranno completamente libere, ma che il dazio su quasi tutti questi prodotti verrà però contemporaneamente raddoppiato.

« Doppio di quello attuale diverrebbe il dazio sui cavolfiori, sui piselli, sulle carote, sull'insalata; aumentato notevolmente il dazio sulle patate e sulle ciliege.

« L'interrogante chiede di conoscere d'urgenza — qualora le predette notizie risultino confermate — quali misure intenda adottare il Governo per rimediare al gravissimo danno che tali provvedimenti verrebbero ad infliggere alla classe ortifrutticola italiana e quali passi esso si riservi di adottare in seno alla O.E.C.E.

(622)

« ANFUSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, in omaggio alla importantissima sentenza emessa in questi giorni dalla Corte di cassazione, la quale ha affermato il carattere precettivo dell'articolo 19 della Costituzione in materia di libertà religiosa, dichiarando non più valide le disposizioni legislative anteriori, che limitavano la libertà dei culti acattolici in materia di riunioni di culto, di apertura di templi e di propaganda, non ritenga opportuno, anche in relazione al discorso da lui pronunciato in sede di bilancio dell'interno, emanare una circolare con la quale i prefetti vengano esplicitamente avvertiti della inapplicabilità delle leggi e circolari contrastanti con l'articolo 19 della Costituzione, e in particolare della famigerata circolare Buffarini-Guidi relativa al culto evangelico pentecostale, definita dalla Cassazione come apertamente contrastante con la Costituzione, ed illegittima nella sua origine, essendo fondata su inesistenti dati di fatto.

(623)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale pratica esecuzione sia stata data alle

richieste contenute nell'ordine del giorno De Meo, già accolto dal ministro in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, circa l'inclusione dei periti industriali nella graduatoria provinciale per l'insegnamento del disegno tecnico e circa il riconoscimento del titolo di perito industriale come abilitante per l'insegnamento del disegno tecnico nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale.

(624)

« DEL VESCOVO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano opportuno intavolare al più presto trattative di emigrazione coi paesi comunisti, dove esistono molte possibilità di lavoro e dove molti italiani disoccupati sarebbero lieti di recarsi.

(625)

« MARCONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per chiedere se non ritenga:

a) di fare riesaminare le norme che regolano la chiusura dei passaggi a livello delle linee ferroviarie, tenendo conto dei moderni mezzi di preavviso acustici, luminosi e meccanici, dell'addestramento delle popolazioni alla velocità del traffico e della crescente mobilità degli automezzi che sono ormai preponderanti quasi ovunque sulle strade di maggiore comunicazione, per evitare, come ora avviene assurdamente in relazione al progresso odierno, forti agglomeramenti di autoveicoli in lunghe inutili attese, esasperanti specie lungo le linee secondarie, dove si è spesso costretti ad assistere al passaggio di piccoli treni vuoti od a lente manovre di convogli;

b) di far studiare l'opportunità di sostituirne nei passaggi a livello, dove le circostanze lo permettono, in particolare in quelli di immediata vicinanza delle stazioni, come nel caso di Mortara, per citare un solo esempio, dove tutti i treni procedono a velocità rallentata per la fermata obbligatoria, l'attuale sistema delle sbarre o dei cancelli con quello degli agenti di segnalazione in uso nei crocevia delle città.

(626)

« BRUSASCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per impedire che siano ripetuti dei gravi tentativi di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

turbamento della tranquillità cui hanno bisogno i ricoverati nei sanatori, come quelli avvenuti nel Sanatorio Borsalino di Alessandria, ad opera di persone che, affermando circostanze, smentite dagli stessi ricoverati, hanno cercato di creare delle infondate agitazioni e della ingiusta sfiducia nei riguardi del direttore, del personale e dell'amministrazione che hanno il grande merito di avere fatto di quell'istituto uno dei più moderni, più curati e più efficienti centri sanatoriali del nostro paese.

(627)

« BRUSASCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno occuparsi seriamente del rinvenimento di ogni ordigno bellico abbandonato nella piana di Catania dalle truppe che vi combatterono, onde evitare sciagure che costano la vita a molte persone, come quella ultima verificatasi presso il torrente Giornalunga il 1° dicembre 1953 che causò la morte dei fratelli Maisini.

(628)

« CALANDRONE GIACOMO, MARILLI, FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se, dopo le recenti riunioni della Commissione speciale dell'O.N.U. sui prigionieri di guerra tuttora in mani sovietiche, abbia nuove informazioni sulla sorte dei prigionieri di guerra italiani nell'U.R.S.S. e se intenda di risollevare col Governo sovietico questo problema così tragicamente sentito da migliaia di famiglie italiane.

(629)

« TREVES ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se abbia provveduto, per la difesa e per il decoro della scienza italiana, ad accertare la veridicità di una notizia apparsa sulla stampa, in vario modo colorita e dilatata, in riferimento alla generosa premura del Presidente della Repubblica verso il figlioletto di un ferroviere napoletano, che, secondo quanto pubblicano i giornali, sarebbe stato « colpito da cecità, la cui origine i medici non sono riusciti a stabilire » e che per l'alto interessamento di cui sopra sarebbe « inviato a Stoccolma per essere affidato alle cure del noto oculista professore Olivecrona »; per conoscere altresì se risulta che il piccolo infermo sia già stato affidato per accertamento diagnostico e per le cure del caso alla clinica oculistica della Università di Napoli, diretta da

uno scienziato italiano che, anche per fama internazionale, non è secondo ad oftalmologi stranieri.

(630)

« CUCCO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia circa il fermo avvenuto a Trapani il giorno 21 novembre 1953 del deputato regionale siciliano Ignazio Adamo.

(631)

« MARILLI, CALANDRONE GIACOMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno, per conoscere se gli onori che sinora erano riservati ai ministri in carica che giungono nelle provincie per presenziare manifestazioni ufficiali, sono adesso estesi anche ai parlamentari del partito della democrazia cristiana, dato che, per esempio, più volte l'onorevole Scelba al suo giungere a Catania è stato ricevuto dalle massime autorità della provincia e da schieramenti di forza pubblica.

« Per più preciso riferimento gli interroganti chiedono di conoscere in base a quali disposizioni il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri e le altre autorità della provincia, il giorno 29 novembre, con largo seguito di automobili, abbiano ricevuto all'aeroporto di Catania l'onorevole Scelba proveniente da Roma.

(632)

« MARILLI, CALANDRONE GIACOMO, GAUDIOSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga urgente autorizzare l'apertura di un cantiere scuola per la costruzione della strada San Giacomo-Campo all'Orzo che serve al collegamento dell'importante frazione di Baragazza (Bologna) colla strada nazionale della Futa. Per tale importante lavoro esiste già il parere favorevole dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, parere inoltrato al Ministero fin dal 22 agosto dell'anno in corso. L'apertura del cantiere si rende della massima urgenza anche in considerazione della gravissima disoccupazione che colpisce la zona interessata. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(2618)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono le ragioni che alcuni maestri del

comune di Imola (Bologna), dopo sei mesi dalla fine del loro servizio, attendono ancora il pagamento del loro modestissimo compenso.

« Trattasi di alcuni maestri che durante l'anno scolastico 1952-53 ottennero l'insegnamento in una scuola popolare, organizzata da ente privato, ma sovvenzionato dallo Stato in ragione di lire 3000 per ogni alunno promosso (articolo 4 ordinanza ministeriale n. 6000/7/SP del 1° agosto 1952, relativa all'organizzazione e funzionamento delle scuole popolari). Pertanto si ritiene opportuno ricordare che gli uffici del Provveditorato agli studi di Bologna, interpellati al riguardo, affermano di avere in proposito svolte tutte le pratiche necessarie e che il ritardo è conseguenza della mancata accreditazione della somma necessaria da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Stando così le cose l'interrogante ritiene opportuno l'intervento del ministro stesso per dare soddisfazione agli interessati nella loro giusta richiesta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2619)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'industria e commercio per conoscere se — tenuta presente la notevole contrazione, verificatasi con ritmo sempre più grave nel mercato del legname da lavoro, della legna da ardere e del carbone vegetale (interessante, nonché i produttori, alcune migliaia di lavoratori) nel Sud d'Italia; considerata la opportunità di impedire la totale cessazione dell'anzidetta attività produttiva, costituente una delle scarse risorse della Calabria, al quale fine occorre ripristinare la eccezionale tariffa ferroviaria 419 B. al posto ed invece della tariffa 419 P.V. che ha nociuto e nuoce ai produttori e lavoratori meridionali (ad esclusivo beneficio delle importazioni dall'Austria e dalla Jugoslavia) per l'incidenza del costo del trasporto; tenuto conto dell'esigenza di evitare ulteriore, incalcolabile nocimento all'economia calabrese, sia ai produttori che ai lavoratori — non ravvisino le necessità di intervenire per il ripristino e l'applicazione dell'anzidetta tariffa eccezionale 419 B. alle merci suindicate, e nella formula riduttiva del costo del trasporto dal Sud verso il Nord, dai luoghi di produzione ai mercati di consumo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2620)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli siano note le anormali

condizioni igieniche, economiche e morali nelle quali versano migliaia di raccoglitori di ulive in provincia di Cosenza, le cui prestazioni non risultano tutelate da equo contratto di lavoro e sono retribuite lesivamente, se non addirittura in misura irrisoria e degradante; per conoscere ancora se gli risulti che per le assolute inosservanze da parte dei datori di lavoro delle vigenti disposizioni sul collocamento, sull'igiene, sull'alloggio e trasporto, sul riposo festivo, sulla tutela delle lavoratrici madri, ecc., le anzidette lavoratrici sono costrette ad una esistenza incivile ed intollerabile, menomatrice della dignità umana; e per conoscere, infine, se non creda intervenire per una più equa ed umana retribuzione, e per il rispetto della vigente legislazione sociale nonché dei diritti costituzionali delle anzidette cittadine italiane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2621)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quanti siano i dipendenti della sua amministrazione, pagati dal Ministero e distaccati presso organizzazioni sindacali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2622)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quanti siano i dipendenti della sua amministrazione, pagati dal Ministero e distaccati o comandati presso organizzazioni sindacali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2623)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sono vere le affermazioni della stampa sulla vita che conducono a Viareggio, comune della Repubblica Italiana, le famiglie di militari americani ed in particolare se è vero che un aereo porta dalla Olanda latte sterilizzato per i bambini; che tutto viene acquistato agli spacci militari americani; che è diffusa convinzione che non bisogna toccare cibi italiani se non dopo opportuna disinfezione.

« Per conoscere se quanto sopra (diffuso in tutte le basi americane in Italia) corrisponde all'interesse dei nostri commercianti che considerano lesivo il privilegio doganale e fiscale degli spacci americani; se il grado di civiltà e la tradizione turistica del nostro Paese possono consentire un tale comportamento da parte di sudditi stranieri; se un tale atteggiamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

mento da parte di stranieri e la tolleranza del governo possono considerarsi conformi alla esistenza di uno Stato sovrano e civile e non riflettano piuttosto una concezione di tipo coloniale che nessun italiano è disposto a tollerare. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2624)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla necessità di un intervento presso l'« Arte vetraria » a Napoli che ha licenziato tutti i dipendenti per non applicare il contratto di lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2625)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, perché venga rispettato il contratto di lavoro della categoria da parte della ditta C.I.M.F.A. di Torre Annunziata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2626)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla invenzione del dottor Jovine, napoletano, per un contatore telefonico che permetta agli utenti di stabilire il numero delle telefonate fatte e che devono pagare, contro il sistema vigente che impone un mandato fiduciario senza alcuna possibilità di controllo; sulla necessità di risolvere rapidamente la cosa ed introdurla obbligatoriamente sulla rete nazionale a garanzia degli utenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2627)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta di contributo avanzata quattro anni fa dalla cooperativa edile « La casa del tramviere » di Ancona per ottenere il contributo per la costruzione di case per una parte del personale dell'A. T. M. A.

« Gli interroganti fanno presente che alcuni dipendenti dell'A. T. M. A., sinistrati di guerra, abitano tutt'ora in stamberghie con una densità che giunge sino a cinque persone per stanza. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2628)

« MANIERA, MASSOLA, CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere perché — con grave lesione degli interessi dei funzionari

laureati di grado 9° appartenenti alle amministrazioni provinciali delle imposte e tasse e in possesso dei requisiti richiesti — non vengono banditi i concorsi per l'avanzamento al grado 8°. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2629)

« ENDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Salerno a non adottare provvedimento alcuno, a seguito dell'avvenuta ispezione, contro l'attuale amministrazione comunale di Laurino. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2630)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Salerno a non adottare, a seguito dell'avvenuta ispezione, provvedimento alcuno contro l'attuale amministrazione di Celle Bulgherie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2631)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e l'alto commissario per la igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritengano necessario provvedere al più presto alla costruzione delle fognature nel comune di Mercato San Severino (Salerno), per evitare il grave pericolo che dalla mancanza di fogne può derivare alla intera cittadinanza per l'esistenza, nella frazione Curteri, di un affollatissimo sanatorio per tubercolotici.

« L'interrogante fa presente che la fognatura è innanzi tutto necessaria nel capoluogo, ove gli ammalati, in alcune ore del giorno, frequentano bar, caffè, trattorie, ecc., e fanno uso degli orinatori pubblici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2632)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno indotto l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso — in data 26 gennaio 1953, protocollo n. 72/1 — a destituire dall'incarico di collocatore comunale in Lucito il signor Giuseppe Greguoli. incarico che risale al 1949 e che fu esteso nel luglio 1952 anche per i comuni di Castellino, Petrella Tifernina, Castelbottaccio, Lupara e Civitacampomariano.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

« In particolare per sapere :

1°) perché — in base cioè a quale preciso addebito — il Greguoli venne destituito una prima volta da detto incarico (in data 23 settembre 1952, protocollo n. 1065);

2°) perché — in base cioè a quale fatto nuovo — egli fu reintegrato nelle funzioni di collocatore appena un mese dopo la sua accennata destituzione (in data 23 ottobre 1952, protocollo n. 1202).

« Per sapere, infine, se il ministro non ritenga doveroso — una volta esperite le necessarie indagini ed accertata, quindi, la verità dei fatti — restituire al signor Greguoli, che è fra l'altro un decorato al valor militare, l'incarico in questione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2633)

« AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende dare tassative disposizioni affinché gli assegni familiari, ancora dovuti ai braccianti agricoli per il primo semestre del volgente anno, siano pagati prima del prossimo Natale e gli assegni del secondo semestre siano corrisposti entro il mese di gennaio. Ciò anche per alleviare il grave disagio invernale di una categoria che, almeno nel Mezzogiorno, è più bisognosa delle altre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2634)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, a parziale modifica delle circolari emanate in proposito, non intenda disporre che anche i braccianti agricoli disoccupati e bisognosi, ed i pescatori, indigenti o semplicemente bisognosi, siano ammessi ad usufruire dell'assistenza invernale, anche se non risultano disoccupati agli uffici di collocamento che, per queste categorie, in base ai propri registri, non sono in grado di accertare lo stato di effettiva disoccupazione ad una certa data, specialmente per i giornalieri del Mezzogiorno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2635)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quali provvedimenti intendano adottare perché sia eliminato il grave inconveniente che (malgrado i ripetuti reclami e richieste di interventi) si protrae dal 1943, determinato dalle esalazioni fluoridriche che emanano dallo sla-

bilimento « Bonelli » di Dolzago (Como) che provocano notevoli danni alle colture ed al bestiame che si trovano nel raggio di circa un chilometro intorno allo stabilimento, danni che si ripercuotono sopra i già scarsi redditi di una ventina di famiglie di piccoli coltivatori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2636)

« FABBRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza del fatto:

1°) che ai cittadini di Cassino e della zona che hanno avuto i terreni danneggiati dalla guerra non è stato ancora concesso lo sgravio e tanto meno il rimborso per la « fondiaria » ingiustamente pagata;

2°) che i dirigenti dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Cassino, nonostante sia stato da lungo tempo autorizzato a procedere allo sgravio e quindi al rimborso delle somme ingiustamente pagate dai cittadini interessati, si giustificano affermando che mancano i fondi necessari per assumere il personale straordinario per compiere le suddette operazioni;

e se, pertanto, non ritengano necessario intervenire con urgenza affinché i cittadini di Cassino possano essere finalmente esentati e rimborsati delle somme pagate per una tassa da essi non dovuta. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2637) « COMPAGNONI, GRAZIADEI, SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che numerosi cittadini di Cassino espropriati dei loro terreni, per pubblica utilità, fin dal 1947, non sono stati ancora indennizzati;

che il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio ha provveduto con molto ritardo al deposito del prezzo dei terreni presso la Cassa depositi e prestiti e che quando ciò è avvenuto sono stati posti tali vincoli per cui le pratiche non sono state ancora liquidate;

che presso il detto Provveditorato alle opere pubbliche sono stati, ripetute volte, smarriti documenti relativi alla liquidazione delle suddette pratiche, tanto che esiste perfino una denuncia alla autorità giudiziaria.

Se non ritenga, pertanto, necessario intervenire con urgenza per fare in modo che i cittadini di Cassino possano essere quanto prima indennizzati per i loro terreni espropriati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2638)

« COMPAGNONI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere il loro parere circa la deliberazione del Consiglio comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone) del 21 gennaio 1953, con la quale si facevano voti per la concessione di un cantiere di lavoro per la sistemazione delle strade comunali Limatelle 1° e 2° e Iumari, danneggiate dalla guerra, per un importo di lire 20.157.320 di cui: a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lire 12.390.520; a carico del Ministero dei lavori pubblici, lire 7.361.300; a carico del comune ente gestore, lire 405.500; e se, vista la gravità della disoccupazione nel comune di San Giorgio a Liri, non ritengano necessario provvedere con urgenza per la concessione del suddetto cantiere di lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2639)

« COMPAGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere quali misure si stiano predisponendo per migliorare il commercio con l'estero dei cuscinetti a sfera.

« Vi sono delle moderne industrie italiane, la R.I.V., e ve ne sono altre minori, che attendono l'attenuazione delle misure restrittive che oggi impediscono l'esportazione di tali nostri pregiati prodotti, e pertanto si confida in una efficace opera protettiva della capacità lavorativa e produttrice italiana.

« In particolare si chiede di conoscere quali sono le attuali possibilità di esportazione di tali prodotti con i Paesi dell'Est. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2640)

« RAPELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se per l'avvenuta riduzione delle ore lavorative alla FIAT Aeritalia, il Governo non ha la possibilità di anticipare la esecuzione delle commesse riguardanti la fabbricazione degli F 86 K.

« La difficile situazione delle maestranze, ridotte a fare le 24 ore settimanali in periodo invernale, potrebbe essere così migliorata, e si darebbe così attuazione alle promesse a suo tempo fatte. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2641)

« RAPELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, per sapere se intendano prendere in

considerazione la condizione dei maestri che insegnano nelle carceri. Essi, pur prestando servizio per dieci mesi all'anno e pure svolgendo un compito più difficoltoso e di maggiore delicatezza degli altri insegnanti, non godono della retribuzione durante i mesi estivi, non hanno indennità di studio; né compenso di lavoro straordinario, né premio di presenza, né tredicesima mensilità. La concezione moderna e cristiana della pena richiede inoltre che si dia maggiore importanza e sviluppo alla istruzione e rieducazione dei detenuti, per cui non sarebbe inopportuno studiare la possibilità di istituire un ruolo speciale per insegnanti con preparazione specifica per le scuole carcerarie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2642)

« SORGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere se intendano completare la sopraelevazione dell'edificio delle carceri di Teramo. Seri motivi di estetica urbanistica ed improrogabili esigenze funzionali richiedono che si prosegua nel lavoro iniziato, per rendere più tollerabile il soggiorno dei nostri fratelli nel luogo di espiazione. Occorre inoltre dare possibilità di sviluppo alle encomiabili iniziative prese nelle carceri di Teramo nel campo dell'istruzione elementare e professionale, potente mezzo di rieducazione e di reclusione per coloro i quali per deficienza di educazione e d'istruzione caddero nella colpa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2643)

« SORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che impediscono al prefetto di Campobasso — nonostante i ripetuti esposti inviatigli da numerosi cittadini, associazioni combattentistiche e partiti cosiddetti « d'ordine » — di prendere gli opportuni provvedimenti circa l'allontanamento del signor Armando Del Ciello, guardia giurata (con mansioni di guardaboschi) presso l'Amministrazione comunale di Pescocostanzo: provvedimenti resi ormai necessari (anche a non tener conto di altri precedenti penali a carico del Del Ciello) dalla condanna di detta guardia, con sentenza 19 novembre 1952 del tribunale di Isernia, « per furto, per falso ed altro alla pena di 11 mesi e 25 giorni di reclusione e della multa di lire 1000 », come risulta dal casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica in Isernia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2644)

« AMICONI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se — tenuto conto del fatto che nel Molise durante la stagione invernale le strade principali rimangono chiuse al traffico, a causa delle frequenti nevicate, per periodi che toccano punte massime di 15-20 giorni consecutivi — non intenda dotare l'Ufficio provinciale dell'A.N.A.S. di una attrezzatura adeguata, e cioè almeno 5 spartineve moderni, per far fronte rapidamente allo sgombero della neve, dislocandoli come appresso: n. 2 sulla strada Termoli-Campobasso; n. 1 sulla strada Campobasso-Isernia; n. 1 sulla strada Agnone-Campobasso, n. 1 sulla strada Campobasso-Foggia.

« Per sapere, infine, se il ministro è a conoscenza che attualmente l'Ufficio provinciale dell'A.N.A.S., per assicurare questo importante servizio, dispone di ben due autocarri con vomere anteriore. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2645)

« AMICONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che il Ministero con lettera circolare 8000/8SP di protocollo — oggetto « Libri per il centro di lettura e di informazione » — invia ai centri di lettura, sorti per la educazione popolare e per la preparazione democratica dei giovani, volumi di questo tipo: Cravcenko: *Ho scelto la libertà*, Koestler: *Bulo a mezzogiorno*, Orwell: *La fattoria degli animali*, Rops: *La spada di fuoco*, unitamente ad altre opere da considerarsi assolutamente inadeguate allo scopo dei corsi e alla preparazione intellettuale dei frequentatori, anche quando il contenuto non sia dichiaratamente antidemocratico come in quelle espressamente citate.

« Gli interroganti chiedono altresì come mai né *Le lettere dal carcere* né *Le lettere dei condannati a morte della Resistenza*, né le opere popolari in genere del primo e del secondo Risorgimento italiano, risultino contenute negli elenchi dei libri spediti ai centri di lettura che dovrebbero educare i giovani all'amore della patria, della libertà, della giustizia sociale.

« Chiedono ancora se l'onorevole ministro ritiene giusto che il pubblico denaro sia speso per l'acquisto di opere che servono alla propaganda contro una parte politica, e ciò in aperto contrasto col voto del 7 giugno che intendeva spezzare il monopolio di quel partito che scambia con troppa facilità le attività e i servizi dello Stato in comodi e gratuiti stru-

menti di proselitismo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2646) « ALBARELLO, LOZZA, SCIORILLI BORBELLI, NATTA, DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le intenzioni del Ministero circa la ammissione a contributo dell'opera sotto specificata.

« L'Amministrazione comunale di Sestri Levante (Genova) comunica all'interrogante che in data 11 aprile 1953 ha deliberato di inoltrare istanza al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto nella frazione di Montedomenico la cui esecuzione comporterebbe una spesa di lire 7.800.000 da coprire con mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti. L'ufficio del Genio civile di Genova, in data 4 maggio 1953, con lettera n. 7733, trasmetteva, con parere favorevole, l'istanza al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche, Divisione 22.

« La relazione tecnica del comune di Sestri Levante metteva in evidenza chiaramente la improrogabile necessità della costruzione dell'acquedotto di cui trattasi. Senonché il Ministero rispondeva in data 21 agosto 1953, protocollo 7150, che l'ammissione a contributo dell'acquedotto di Montedomenico sarebbe stata tenuta presente per i futuri programmi.

« Poiché l'interrogante ha potuto constatare personalmente la necessità dell'opera richiesta e in considerazione del fatto che il comune di Sestri Levante (Genova) ha subito un duro colpo dall'alluvione del 14-15 ottobre 1953, chiede di conoscere le ragioni per le quali l'opera non è ancora stata ammessa a contributo nonostante la sua improrogabile necessità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2647)

« PESSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quale azione intenda svolgere perché la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti di Roma conceda l'adesione di massima per il mutuo di lire 9.750.000 che il comune di Cellino San Marco (Brindisi) ha richiesto sin dal 7 marzo 1953, in seguito alla comunicazione del Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale della edilizia statale e sovvenzionata, Divisione XVII — per la esecuzione delle opere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

necessarie all'ampliamento dell'edificio scolastico. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2648) « GUADALUPI, SEMERARO SANTO, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per avere delucidazioni sulle seguenti circostanze:

1°) il giorno 31 ottobre 1953 il prefetto di Nuoro si recava nel comune di Posada (Nuoro) per consegnare soccorsi agli alluvionati di quel comune;

2°) il predetto prefetto pare abbia depositato una somma di lire 2 milioni nelle mani della presidentessa dell'Ente comunale di assistenza, signora Conteddu Lidia, moglie del medico condotto locale, dottor Carrus;

3°) la nominata signora, anziché distribuire i soccorsi alla popolazione bisognosa, pare abbia depositato la predetta somma in una banca.

« L'interrogante chiede di conoscere, ove i fatti rispondano a verità, quali provvedimenti intende adottare il ministro perché i soccorsi vengano al più presto distribuiti agli alluvionati, e quali forme di controllo potranno aver luogo per impedire che la distribuzione avvenga senza discriminazioni: e ciò perché si possa evitare che la distribuzione avvenga secondo criteri che vengono continuamente applicati dal dottor Carrus e dalla sua signora.

« L'interrogante fa presente che ebbe in precedenza, con altra interrogazione, a denunciare l'impiego irregolare di fondi dell'E.C.A. di Posada: i fatti furono confermati dal ministro dell'interno; e non si capisce come la nominata signora sia sempre presidente dell'E.C.A. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2649) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia stata disposta l'inchiesta sul comportamento del collocatore di Posada (Nuoro), secondo quanto chiesto col terzo punto di un ordine del giorno accolto dal ministro durante la discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale; e quali garanzie possano aversi sul modo come verrà condotta l'inchiesta, affinché i lavoratori, senza timore alcuno, possano liberamente citare fatti e circostanze sui procedimenti del collocatore e delle autorità locali che gli danno indicazioni e direttive di discriminazione fra i lavoratori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2650) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere — premesso che la situazione generale statica del centro abitato del comune di San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza) è quanto mai pericolosa, per cui è stata più volte prospettata la necessità di adeguati lavori di consolidamento; premesso inoltre che l'intervento deve riguardare: 1°) la costruzione di un fosso di guardia a monte del paese capace di regolamentare le acque che provengono dal monte; 2°) la sistemazione dei quattro valloni che attraversano il paese per finire al fiume Neto, con costruzione di opportune briglie e copertura nei tratti interni; 3°) la pavimentazione delle strade con ricostruzione dei muri di scarpa; 4°) il completamento della fogna; 5°) la ripartizione e regolamentazione delle acque piovane; 6°) la riapertura del cantiere scuola « risanamento igienico » — quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo, nel quadro di una sistemazione definitiva, facendo presente l'assoluta necessità di provvedere organicamente e rapidamente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2651)

« ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi che ritardano l'impianto, nelle popolose frazioni di Scarcelli e di Cariglio del comune di Fuscaldo (provincia di Cosenza), del servizio telefonico, già da tempo richiesto in applicazione della legge n. 2529, dell'11 novembre 1953 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1953).

« Tali frazioni distano dal capoluogo circa sei chilometri e sono sprovviste di celeri mezzi di comunicazione.

« Poiché la Direzione provinciale delle poste ha già trasmesso la pratica al superiore Ministero da circa 10 mesi, si sollecita la rapida favorevole decisione ministeriale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2652)

« ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che ritardano l'assegnazione in dotazione alla stazione ferroviaria di Cosenza — capoluogo di provincia — di carrelli a motore per il trasporto dei vagoni a destinazione.

« L'interrogante fa presente la necessità che venga provveduto al più presto all'assegnazione di almeno un carrello per venire in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

contro alle esigenze innumerevoli di privati, industrie, enti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2653)

« ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere onde intervenire adeguatamente per la sistemazione del torrente San Pietro sito ai margini dell'abitato del comune di Verbicaro (provincia di Cosenza), seriamente minacciato di frana-mento nella zona est.

« Già il Genio civile competente aveva progettato la costruzione di sette briglie in muratura, ma la esecuzione si è limitata a due di esse.

« L'interrogante fa presente la necessità di un intervento urgente e definitivo che comprenda anche lavori di imbrigliamento adeguati alla pericolosità della situazione attuale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2654)

« ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Ururi (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro, che, mentre gioverebbe ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione delle strade interne di detto comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2655)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in relazione ad un esposto diretto dai disoccupati di Portotorres (Sassari), siano stati disposti accertamenti circa il modo in cui funziona quell'ufficio di collocamento e quali risultati gli accertamenti stessi abbiano dato. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2656)

« ENDRICH, ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della difesa e del tesoro, perché ampiamente riferiscano sui motivi che ostacolano una sollecita risposta del ministro del tesoro sullo schema di legge sottoposto dal ministro della difesa, al ministro del tesoro, sin dal 9 luglio 1952, per il parere di competenza, concernente provvedimenti a favore dell'aviazione civile e comportante una spesa straordinaria di 30 miliardi di lire da ripartirsi negli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e giustificchino il notevole ritardo con

il quale in sede amministrativa vengono trattati questi problemi il cui interesse nazionale è stato unanimamente riconosciuto dai due rami del Parlamento e dal Governo.

(75)

« DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale valutazione il Governo dia della situazione determinatasi in alcune zone della provincia di Nuoro e quale indirizzo unitario intenda imprimere all'azione della pubblica amministrazione nei suoi vari settori allo scopo di rimuoverne le cause prossime e remote.

(76)

« LACONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza dello stato di crescente incertezza e di grave disagio in cui si trovano decine e decine di migliaia di contadini gravati di canoni, censi, livelli, terraggi, tomolari, decime e prestazioni simili, specialmente a causa dell'oscillante giurisprudenza sulla natura stessa delle dette varie prestazioni, e per conoscere in che modo il Governo intenda intervenire per remediare a così grave situazione.

(77)

« SCIORILLI BORRELLI, GULLO, CORBI, ROSINI, LOPARDI, SILVESTRI, AMENDOLA GIORGIO, LONGO, GRIFONE, DI PAOLANTONIO, SAMPIETRO GIOVANNI, MICELI, FARINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intende prendere onde assicurare il proseguimento della attività dell'azienda Pignone e particolarmente dello stabilimento di Apuania, il quale è stato installato beneficiando delle particolari agevolazioni proprie della zona industriale apuana; tenuto conto del grave e accresciuto disagio che si determinerebbe in conseguenza della cessazione della sua attività in zona gravemente depressa dal punto di vista economico e sociale come è quella apuana.

(78)

« BERNIERI, AMADEI, GATTI CAPORASO ELENA, BARDINI, BALDASSARI, DIAZ LAURA, JACOPONI, RAFFAELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Desideravo sapere dal Governo se può precisare quando potrà essere discussa la mia interpellanza presentata ieri in merito all'azione che il Governo stesso intende svolgere per fronteggiare le cause del banditismo in provincia di Nuoro e in Sardegna.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della giustizia?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Informerò il Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge.*

CAPPUGI. Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali. (42);

RICCIO ed altri: Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara. (322).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (*Urgenza*). (191). — *Relatore Agrimi*.

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152);

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore Colitto*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI